

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI ED
ASSIMILATI**

**Approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51
del 27 giugno 2012**

**Modificato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61
del 7 ottobre 2013**

Sommario

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Articolo 1	Oggetto del Regolamento	5
Articolo 2	Principi generali	6
Articolo 3	Definizioni	6
Articolo 4	Forma di gestione	9
Articolo 5	Classificazione dei rifiuti	9
Articolo 6	Competenze del gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani	10
Articolo 7	Obblighi del gestore	10
Articolo 8	Obblighi del gestore nei confronti del personale addetto	11
Articolo 9	Norme concernenti il personale addetto al servizio	11
Articolo 10	Competenze del Comune	12

CAPO II CRITERI DI ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Articolo 11	Criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	14
Articolo 12	Criteri per l'assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani	16
Articolo 13	Criteri di assimilazione dei rifiuti cimiteriali ai rifiuti urbani	16

CAPO III CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI

Titolo I

Articolo 14	Disposizioni generali	18
Articolo 15	Conferimento dei rifiuti	18
Articolo 16	Conferimento della frazione indifferenziata dei rifiuti	19
Articolo 17	Conferimento differenziato dei rifiuti	20
Articolo 18	Conferimento dei rifiuti organici	20
Articolo 19	Conferimento dei rifiuti vegetali prodotti da utenze domestiche e non domestiche	21
Articolo 20	Conferimento degli imballaggi in vetro	21
Articolo 21	Conferimento degli imballaggi in plastica	22
Articolo 22	Conferimento del rifiuto secco riciclabile costituito da carta, cartone e tetrapak	22
Articolo 23	Conferimento del rifiuto secco riciclabile costituito da indumenti usati	23
Articolo 24	Conferimento dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie	24
Articolo 25	Conferimento dei rifiuti pericolosi costituiti da batterie e/o accumulatori al piombo	24
Articolo 26	Conferimento dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali	24
Articolo 27	Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi o potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico	24
Articolo 28	Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti	25
Articolo 29	Conferimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	26
Articolo 30	Conferimento di materiali inerti di origine domestica	27
Articolo 31	Conferimento di cemento amianto di origine domestica	27

Articolo 32	Conferimento dei rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili	27
Articolo 33	Conferimento dei rifiuti sanitari di origine animale	27
Articolo 34	Conferimento del rifiuto secco riciclabile costituito da metallo	28
Articolo 35	Lavaggio dei contenitori	28
Articolo 36	Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti verdi	28
Articolo 37	Albo comunale dei compostatori domestici	29

TITOLO II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”

Articolo 38	Modalità di effettuazione del servizio	29
Articolo 39	Contenitori per i rifiuti	30
Articolo 40	Modalità di conferimento dei rifiuti	30
Articolo 41	Contenitori per la raccolta differenziata con il sistema “porta a porta” per utenze quali condomini, enti, ospedali, case di cura e di riposo, scuole ecc...	31

TITOLO III
RACCOLTA MEDIANTE CONFERIMENTO
AL CENTRO DI RACCOLTA

Articolo 42	Centro di raccolta – Definizione	32
Articolo 43	Rifiuti conferibili al Centro di Raccolta	32
Articolo 44	Rifiuti esclusi dal conferimento	32
Articolo 45	Norme per il conferimento	33
Articolo 46	Competenze del gestore	33
Articolo 47	Prescrizioni e divieti	35
Articolo 48	Accesso al Centro di Raccolta per le attività produttive	35
Articolo 49	Oneri economici	36
Articolo 50	Utenti che possono accedere ai servizi del Centro di Raccolta	36
Articolo 51	Orario di apertura del Centro di Raccolta	36
Articolo 52	Tipologia di rifiuti conferibili	37

CAPO IV
NORME DI IGIENE

Titolo I
Obblighi e divieti dei privati

Articolo 53	Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni edificati	39
Articolo 54	Aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, sagre, fiere, spettacoli viaggianti	39
Articolo 55	Attività commerciali ed artigianali, carico, scarico e trasporto di merci e materiali	40
Articolo 56	Pulizia delle aree mercatali	40
Articolo 57	Esercizio di attività stagionali e temporanee	40
Articolo 58	Imbrattamento di aree pubbliche	41

Titolo II
RIFIUTI ESTERNI

Articolo 59	Definizione	41
Articolo 60	Raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti esterni	41

Articolo 61	Modalità di espletamento del servizio	42
Articolo 62	Cestini stradali gettacarta	42
Articolo 63	Contenitori per le deiezioni canine e di altri piccoli animali	43
Articolo 64	Animali rinvenuti morti sul territorio	43
Articolo 65	Volantinaggio	43

**CAPO V
RAPPORTI CON L'UTENZA E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**

Articolo 66	Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato	44
Articolo 67	Coinvolgimento degli utenti	44

**CAPO VI
CONTROLLI E SANZIONI**

Articolo 68	Accertamento delle violazioni	45
Articolo 69	Divieti	46
Articolo 70	Sanzioni	47

**CAPO VII
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

Articolo 71	Osservanza di altre disposizioni	50
Articolo 72	Danni e risarcimenti	50
Articolo 73	Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti	50
Articolo 74	Entrata in vigore del Regolamento	50

ALLEGATI

Allegato A)	Assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani – Criteri qualitativi	51
Allegato B)	Assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani – Criteri quantitativi	54
Allegato C)	Elenco rifiuti oggetto di conferimento differenziato e avviamento al riciclaggio	56
Allegato D)	Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 151/2005	57

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ed in conformità alla Legge Regionale 24.10.2002 n. 24 e ss.mm.ii. ed alle altre norme vigenti in materia e nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.
- 2) La modifica di norme di legge aventi efficacia imperativa nella materia disciplinata dal presente Regolamento determinerà la disapplicazione delle norme regolamentari che risultassero in loro immediato contrasto.
- 3) Sono demandate ad apposito separato regolamento le norme relative all'applicazione della tassa/tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani.
- 4) Sono oggetto del presente Regolamento:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità organizzative dei servizi di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti cimiteriali;
 - e) la modalità di attribuzione delle quantità di rifiuto urbano raccolto in circuiti intercomunali (conferimenti multipli) prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - f) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi della D.G.R. n. 47-14763 del 14.02.2005.
- 5) Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - a) ai rifiuti radioattivi;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
 - c) alle carcasse di animali ed ai seguenti rifiuti agricoli:
 - materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola, in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici;
 - terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - d) ai materiali esplosivi in disuso;
 - e) ai prodotti e materiali contenenti amianto;
 - f) ai rifiuti che, per quantità e qualità, non è possibile assimilare ai rifiuti urbani, ai sensi del comma 3, lett. F) del presente articolo.
- 6) Il presente Regolamento, oltre a perseguire gli obiettivi indicati, è adottato al fine di:
 - a) ridurre le quantità di rifiuti immessi nell'ambiente ed il loro impatto sull'ecosistema;
 - b) assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
 - c) razionalizzare le modalità di espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti, anche sviluppando la collaborazione degli utenti;

- d) promuovere la raccolta differenziata, indicando le modalità di conferimento e del trasporto dei rifiuti urbani, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- e) coordinare la gestione comunale con quella del Consorzio obbligatorio di bacino istituito tra i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale ai sensi della L.R. 24.10.2002, n. 24 e ss.mm.ii, e delle Autorità d'ambito.

Articolo 2 – Principi generali

- 1) La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
- 2) I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) limitando inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
- 3) La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
- 4) Il presente Regolamento si conforma al principio di prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.
- 5) Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime di rifiuti prodotti previste dall'art. 205, comma 1, d.lgs. 152/2006, dalla L. n. 296 del 27.12.2006, dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti e dal Programma Provinciale di gestione dei rifiuti.

Articolo 3 – Definizioni

- 1) Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni stabilite dall'art. 183 e 218 (imballaggi) del d.lgs. 3.4.2006, n. 152 si specificano quelle di seguito riportate:
 - a) **conferimento:** *le modalità con cui i rifiuti vengono trasferiti dal produttore ed immessi nei dispositivi ed attrezzature predisposti per la raccolta nella zona, ovvero esposti per il ritiro o consegnati al gestore;*
 - b) **cernita:** *operazione di selezione dei rifiuti ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;*
 - c) **trattamento intermedio:** *operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della natura o conformazione del rifiuto tal quale, atte a rendere possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, o finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione;*
 - d) **miscelazione di rifiuti:** *le operazioni consistenti nella mescolanza o aggregazione di più rifiuti pericolosi fra loro, ovvero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, non autorizzata in conformità e con le modalità di cui agli artt. 208, 209, 210 e 211 del Codice dell'ambiente;*
 - e) **presidio:** *custodia con personale addetto alla sorveglianza di un determinato sito*
 - f) **raccolta porta a porta:** *raccolta dei rifiuti solidi urbani, ivi compresi quelli provenienti dalla raccolta differenziata e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati;*
 - g) **centro raccolta:** *area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero,*

trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche;

- h) raccolta su chiamata:** *raccolta dei rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con il gestore del servizio;*
- i) raccolta:** *il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “g”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;*
- j) raccolta differenziata:** *la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;*
- k) raccolta differenziata multimateriale:** *la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio plastica, latte e lattine) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per poi essere separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;*
- l) spazzamento delle strade:** *modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito*
- m) contenitore:** *recipiente (es. sacco, paper-box, cassonetto, ecc.) in grado di contenere in maniera adeguata i rifiuti ivi conferiti;*
- n) rifiuto:** *qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;*
- o) produttore di rifiuti:** *il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;*
- p) detentore:** *il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;*
- q) gestione:** *raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;*
- r) gestore del servizio:** *soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa ai sensi degli artt. 200-201-202-203-204 del d.lgs. 152/2006; ai sensi dell'art. 204 comma 1 del d.lgs. 152/2006, della Legge Regionale 24/2002 e del presente Regolamento, fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito, il gestore del servizio è il Consorzio Ecologico del Cuneese (C.E.C.);*
- s) Consorzio di bacino:** *Consorzio obbligatorio fra Comuni costituito ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, con il quale i Comuni consorziati assicurano l'organizzazione in forma associata dei servizi di cui all'art. 10, comma 1, della L.R. 24 ottobre 2002, n. 24; ai sensi del presente Regolamento il Consorzio di bacino è il Consorzio Ecologico del Cuneese (C.E.C.);*
- t) combustibile da rifiuti:** *il combustibile ricavato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione, a garantire un adeguato potere calorifico e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;*
- u) utente:** *chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte in cui sono prodotti dei rifiuti urbani;*
- v) utenze domestiche:** *luoghi o locali utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;*
- w) utenze non domestiche:** *luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi o luoghi e locali comunque diversi da quelli di cui alla precedente lettera;*
- x) appaltatori dei servizi:** *soggetti individuati dal gestore del servizio per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani;*

- y) **rifiuti urbani pericolosi:** *pile, farmaci, contenitori marchiatati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti pericolosi di impiego domestico quali R.A.E.E., olii minerali esausti, vernici, solventi, ecc; prodotti esclusivamente da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;*
- z) **attività sanitarie:** *le strutture pubbliche e private individuate ai sensi del d.lgs. 30.12.1992 n. 502, che erogando prestazioni sanitarie di cui all'art. 2 della legge 23.12.1978, n. 833 e s.m.i. danno luogo alla formazione di rifiuti speciali;*
- aa) **imballaggi:** *manufatti, composti da materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere merci e prodotti, per consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ed assicurarne la loro presentazione, si suddividono in:*
- aa1) *imballaggio per la vendita o primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;*
- aa2) *imballaggio multiplo o secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;*
- aa3) *imballaggio per il trasporto o terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;*
- bb) **rifiuti ingombranti:** *beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico e non, di uso comune, che, per peso e volume, non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta dove attivo o stradale negli altri casi;*
- cc) **Ambito Territoriale Ottimale:** *area territoriale determinata dal legislatore regionale, al fine di attuare la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati;*
- dd) **Autorità d'Ambito:** *Ente costituito dai Comuni compresi nel territorio sotteso dall'A.T.O.;*
- ee) **RAEE provenienti dai nuclei domestici:** *i RAEE originati nei locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;*
- ff) **RAEE professionali:** *i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera ee));*
- gg) **Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti:** *per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo di cui all'art. 192 del Codice dell'ambiente e per l'applicazione dell'art. 43 del presente regolamento deve intendersi ogni, condotta omissiva o commissiva, consistente nella collocazione, non autorizzata o non autorizzabile, definitiva o temporanea, sul suolo o nel suolo fuori della sfera di dominio del produttore o detentore, ovvero collocazione sul suolo e nel suolo della sfera di dominio di questi, ma privi delle necessarie autorizzazioni; ovvero, ove l'autorizzazione non ricorra nel rispetto delle norme che ne regolano il deposito temporaneo, da parte del produttore o detentore di sostanze, quale sia il loro valore economico. Non vi rientrano pertanto le operazioni di stoccaggio (deposito preliminare o messa in riserva) e di deposito temporaneo presso il luogo di produzione se effettuato nel rispetto delle condizioni o se autorizzato;*
- hh) **Capitolato Speciale di Appalto:** *l'insieme delle modalità, delle regole e delle prescrizioni, definite dal gestore del servizio, che gli Appaltatori del servizio devono rispettare per la corretta esecuzione dello stesso.*

Articolo 4 – Forma di gestione

- 1) Il Comune di Boves provvede all'organizzazione e alla gestione del servizio relativa ai rifiuti urbani ed alla tutela igienico – sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza sul territorio comunale secondo le forme di gestione previste dalla normativa vigente e nel rispetto della pianificazione delle autorità competenti.
- 2) I rapporti con il soggetto gestore del servizio (di seguito denominato “gestore”), sono regolati dall'apposito Contratto di Servizio.
- 3) In base ai criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani o parte di essi, potranno essere effettuati in cooperazione con gli altri enti locali ricadenti nello stesso ambito territoriale ottimale.

Articolo 5 – Classificazione dei rifiuti

- 1) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati sulla base di quanto stabilito dall'art. 184 del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 e ss.mm.ii., secondo l'origine, in “*rifiuti urbani*” e in “*rifiuti speciali*” e, secondo le caratteristiche, in “*rifiuti pericolosi*” e “*rifiuti non pericolosi*”.
- 2) Sono **rifiuti urbani**:
 - a) **i rifiuti domestici** provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione che vengono ulteriormente distinti in:
 - I) **frazione organica** ovvero i rifiuti composti da scarti alimentari e di cucina a componente fermentescibile (a titolo esemplificativo, essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati privi di involucro, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, fiori recisi e piante domestiche, piccoli ossi e simili);
 - II) **frazione verde** costituita da scarti vegetali derivanti dal lavoro di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura dei giardini;
 - III) **frazione residua** ovvero i rifiuti indifferenziati residuali delle frazioni differenziate destinate al recupero;
 - IV) **frazione recuperabile** ovvero gli scarti recuperabili, eventualmente previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, abiti usati, ecc...) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
 - V) **rifiuti pericolosi** composti da pile, farmaci, contenitori marchiati “T” e “F” (es. vasi di pitture e vernici), batterie per auto, oli minerali esausti, lampade a scarica e tubi catodici, frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori, computer, video per computer, schede elettroniche, toner per stampanti;
 - VI) **rifiuti ingombranti** ovvero i beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico e non.
 - b) **i rifiuti assimilati** provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del vigente Regolamento;
 - c) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento** di strade ed aree ed i rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private comunque soggetto ad uso pubblico;
 - d) **la frazione verde proveniente da aree verdi pubbliche e private**, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - e) **i rifiuti sanitari** ovvero i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del d.lgs. 30.12.1992, n. 502, e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla L. 23.12.1978, n. 883 ed assimilati ai sensi del vigente Regolamento;
 - f) **i rifiuti cimiteriali** provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diverse da quelle di cui alle precedenti lettere b), c), d) e meglio specificati nel vigente Regolamento di assimilazione dei rifiuti.

- 3) Sono **rifiuti speciali** (fatta eccezione per quelli assimilati):
- a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti derivanti dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lett. e) del d.lgs. 152/2006;
 - d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti derivanti da attività di servizi;
 - g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e) del precedente comma 2 del presente articolo;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - k) il combustibile derivato da rifiuti;
 - l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
- 4) Sono **rifiuti pericolosi** i rifiuti indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I alla medesima parte quarta.
- 5) Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento e, quindi, dai criteri di assimilazione, i rifiuti ed i materiali elencati agli artt. 185 e 186 del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 6 – Competenze del gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani

- 1) Al soggetto gestore, compete:
- a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le sue fasi;
 - b) la gestione dei rifiuti assimilati individuati dal presente regolamento in conformità alle disposizioni di legge, salvo conferimento del produttore a terzi abilitati e comunque in regime di convenzione;
 - c) la pulizia e lo spazzamento del territorio comunale pubblico o ad uso pubblico, escluse le aree private aperte al pubblico salva diversa convenzione;
 - d) l'organizzazione operativa della raccolta differenziata.
- 2) Il gestore, definisce d'intesa con l'Amministrazione comunale le modalità di conferimento e l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
- 3) Il gestore collabora all'individuazione degli spazi necessari alla collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata e dei r.s.u. in caso di interventi di lottizzazione sul territorio comunale.

Articolo 7 – Obblighi del gestore

- 1) Il soggetto affidatario della gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana è tenuto a svolgere le attività nel rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento, e delle disposizioni e obblighi definiti nel contratto di servizio e negli atti tecnici che precisano le modalità e le frequenze delle prestazioni e le modalità di determinazione quantitativa dei rifiuti prima di inviarli a recupero o allo smaltimento.
- 2) Il gestore è tenuto ad osservare gli standards e le garanzie per l'utenza adottando, previo parere favorevole dell'Ente affidante, la carta dei servizi, ai sensi del d.lgs. 30.7.1999 n. 286.

- 3) Il gestore deve inoltre acquisire dagli Enti competenti per il territorio in cui deve prestare il servizio, le eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività affidata.
- 4) I rifiuti conferiti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente, in conformità alle norme vigenti ed alle operazioni previste negli Allegati B) o C) alla parte quarta del d.lgs. 3.4.2006 n. 152.
- 5) Il recupero e lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in impianti dotati delle necessarie autorizzazioni. Il gestore ha l'obbligo di verificare presso gli enti competenti la validità e l'efficacia delle autorizzazioni di tutti i soggetti che intervengono nelle varie fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.

Articolo 8 – Obblighi del gestore nei confronti del personale addetto

- 1) Il gestore, oltre al rispetto del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e di quelli che intervenissero nel corso del rapporto è tenuto a:
 - a) organizzare il servizio sulla base della disponibilità numerica del personale e del carico di lavoro massimo ad esso assegnabile, tenendo presenti le priorità e le esigenze che possono verificarsi caso per caso;
 - b) fornire le attrezzature ed i materiali ritenuti necessari per lo svolgimento del servizio, curando particolarmente quanto occorrente a garantire la sicurezza del personale.

Articolo 9 – Norme concernenti il personale addetto al servizio

- 1) Oltre al rispetto di quanto previsto dal regolamento del personale e dal contratto di lavoro, gli addetti al servizio sono tenuti a:
 - a) adempiere ai compiti assegnati loro dai competenti uffici, utilizzando con criterio le attrezzature ed i mezzi necessari, secondo le disposizioni impartite;
 - b) utilizzare tutti i mezzi protettivi atti ad assicurare la propria incolumità nello svolgimento dei servizi, richiedendoli ove mancanti od inadeguati;
 - c) sottoporsi alle visite mediche di controllo e alle vaccinazioni periodiche previste dalla legge o comunque ritenute opportune dagli organi competenti nel rispetto del d.lgs. 9.4.2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
 - d) prendere ogni precauzione, durante lo svolgimento del proprio lavoro, per evitare ogni danno a persone o cose e per ridurre altresì al minimo ogni molestia;
 - e) segnalare tempestivamente ogni disservizio, problema igienico-sanitario e comunque ogni guasto o carenza rilevata nei mezzi e nelle attrezzature in dotazione al servizio stesso;
 - f) segnalare ogni violazione delle norme del presente regolamento con l'indicazione, ove possibile, degli eventuali contravventori;
 - g) relazionarsi con gli utenti in modo educato rispondendo alle loro richieste di notizie e di informazioni.
- 2) Al personale di cui trattasi è vietato:
 - a) accettare qualsiasi compenso in relazione al servizio svolto;
 - b) appropriarsi di qualsiasi materiale comunque conferito al servizio quale rifiuto.

Articolo 10 – Competenze del Comune

- 1) Il Comune concorre alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati nelle forme di cui al d.lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii. e in conformità alle disposizioni del d.lgs. 3.4.2006, n. 152, svolgendo, con diritto di privativa, attraverso il gestore i seguenti servizi:
 - a) la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani e degli speciali assimilati, come individuati dalle vigenti disposizioni, sia in forma indifferenziata che in modo differenziato, privilegiando il recupero dei materiali e/o quello energetico, ad esclusione dei fanghi di fosse settiche;
 - b) le attività di spazzamento, pulizia, lavaggio di piazze, strade e altri luoghi pubblici, o di uso pubblico. Tali attività possono essere esercitate dal Comune anche direttamente o attraverso altri soggetti appaltatori;
 - c) la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di uso pubblico di competenza comunale;
 - d) altri servizi funzionalmente connessi a quelli di igiene urbana sopra indicati, previsti dal contratto di servizio.
- 2) La privativa di cui al comma 1) del presente articolo non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, i quali pertanto possono essere conferiti, a cura del produttore, sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi autorizzati.
- 3) Al Comune competono, inoltre, le seguenti attività:
 - a) fornire alla Regione, alla Provincia, al C.E.C. ed all'Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste, ai sensi dell'art. 198, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
 - b) esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 198, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
 - c) fornire parere su:
 - modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - modalità delle frequenze di raccolta, in funzione delle varie frazioni, approvate dal C.E.C. e definite secondo le competenze di cui agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento;
 - collocazione delle isole ecologiche di raccolta sul suolo pubblico;
 - d) controllare il corretto svolgimento delle operazioni di:
 - conferimento dei rifiuti da parte del privato, in collaborazione con C.E.C. e la società affidataria del servizio;
 - raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte del C.E.C. e della società affidataria del servizio;
 - e) emettere ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti, ai sensi dell'art. 191 comma 1 del d.lgs. 152/2006;
 - f) adottare i provvedimenti di ordinanza di ripristino dei luoghi nei confronti del responsabile dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo o dell'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006;
 - g) emettere ordinanze, in attuazione del presente Regolamento, alle linee guida consortili e al piano di servizio predisposto dalla società di raccolta, volte a disciplinare le modalità di conferimento dei rifiuti, l'eventuale esposizione e ritiro dei contenitori per lo svuotamento degli stessi.
 - h) smaltire i rifiuti speciali derivanti da:
 - depurazione di acque di scarico urbane;

- rifiuti abbandonati all'interno delle acque superficiali e sotterranee;
 - attività propria dell'amministrazione.
- 4) Fermo il potere di vigilanza del C.E.C. nei confronti della società affidataria, il Comune, in caso di riscontrata irregolarità del servizio potrà:
- a) contestare in forma scritta l'inadempimento della società affidataria del servizio;
 - b) richiedere l'intervento del C.E.C. al fine di sollecitare il rispetto del contratto e della specifica del servizio;
 - c) richiedere al C.E.C. l'applicazione delle sanzioni ai sensi del contratto di servizio o la risoluzione dello stesso.
- 5) Il Comune si impegna:
- a) a garantire le migliori condizioni operative per lo svolgimento delle attività definite dal contratto di servizio anche assicurando gli interventi necessari ai fini del rispetto, da parte della popolazione, di adeguate norme comportamentali;
 - b) ad emanare, se richiesto, specifici provvedimenti circa le modalità di conferimento dei materiali nei circuiti di raccolta, prevedendo adeguate sanzioni;
 - c) a contribuire al miglioramento delle condizioni operative con:
 - comunicazione tempestiva delle estensioni o modifiche territoriali;
 - controlli sul territorio tesi ad individuare eventuali conferimenti scorretti ed utilizzo non corretto dei servizi di raccolta attivi sul territorio;
 - iniziative di sostegno alle campagne di comunicazione ed informazione;

CAPO II
CRITERI DI ASSIMILIABILITA'
DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Articolo 11
Criteria qualitativi e quantitativi
per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

- 1) Al fine di conseguire la corretta gestione ambientale ed il maggiore recupero di materiali e nelle more della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e), del d.lgs. 3.4.2006 n. 152, dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini del conferimento per la raccolta, recupero e smaltimento, sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g), del citato decreto, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, che hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani.
- 2) Devono essere comunque osservate le seguenti condizioni:
 - a) assenza di contaminazione, con sostanze e preparati classificati pericolosi, secondo gli allegati alla parte quarta del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) conferimento separato delle frazioni per le quali è attiva la raccolta differenziata nella zona;
 - c) compatibilità con l'organizzazione del servizio integrato con il sistema di trattamento, recupero e smaltimento adottati dal gestore e con le tecniche e modalità di conferimento e di raccolta previste per la zona, secondo quanto indicato dal contratto di servizio e dai relativi atti tecnici. Qualora il produttore richieda particolari modalità di conferimento, la diversa organizzazione del servizio ed i relativi oneri di raccolta devono essere definiti con il gestore incaricato, mediante sottoscrizione di apposita convenzione;
- 3) I rifiuti speciali non pericolosi possono essere assimilati ai rifiuti urbani se rispettano i criteri regionali di assimilazione di cui alla D.G.R. n. 47-14763 del 14 febbraio 2005, in particolare per quanto concerne i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione di seguito elencati.
- 4) I rifiuti speciali non pericolosi, per essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, devono:
 - a) essere compresi nell'elenco di cui all'Allegato A) al presente regolamento;
 - b) essere conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati nella apposita colonna "kg/(mq×anno)" della tabella di cui all'allegato B) al presente regolamento, e nel contempo non superare i quantitativi di rifiuti destinati allo smaltimento, rispettivamente indicati per ogni categoria di attività;
 - c) essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta.
- 5) I rifiuti urbani assimilabili eccedenti i limiti massimi indicati nell'allegato B) al presente regolamento, potranno essere oggetto di apposita convenzione, stipulata, a condizione di mercato, tra il produttore e le società specializzate regolarmente iscritte agli appositi albi.
- 6) In conformità ai criteri stabiliti dalla Regione, sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche:
 - la cui produzione di rifiuti rientri nei codici C.E.R. indicati nell'allegato A) al presente regolamento;
 - la cui produzione annua di rifiuti non superi le quantità riportate nell'allegato B) al presente regolamento;
- 7) I limiti quantitativi indicati nell'allegato B), relativi alle frazioni di rifiuti assimilati, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali in cui sono svolte le attività in esso elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole, industriali ed artigianali con produzione di beni (limitatamente alle superfici non adibite alla produzione).

- 8) Nel caso in cui le attività si svolgano in frazioni di anno, tali quantità non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato. Produzioni occasionali dei rifiuti individuati nel presente comma non devono superare la quantità massima di un dodicesimo della quantità annuale assimilata.
- 9) Per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti assimilati caratterizzata da frequenze e quantità tali da necessitare, a giudizio del gestore, di un servizio dedicato con contenitori scarrabili o stazionari (benne, scarrabili, press-container), il soggetto gestore ha la facoltà di stipulare specifici contratti con le stesse.
- 10) Qualora la produzione dei rifiuti assimilati ecceda i limiti quantitativi fissati dal presente articolo, il produttore dovrà procedere autonomamente alla gestione dei rifiuti eccedenti tali limiti come rifiuti speciali.
- 11) Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, fermo restando l'obbligo della suddivisione e del conferimento differenziato dei rifiuti anche per le utenze non domestiche, le diverse tipologie di rifiuto sono valutate distintamente. Pertanto la produzione di una tipologia di rifiuto non assimilabile non esclude la produzione di altri rifiuti assimilabili sui quali, se avviati allo smaltimento opera la privativa.
- 12) Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D. Lgs n. 152 /2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.
- 13) Ai sensi degli artt. 222 e 226 del D.Lgs n. 152/2006 è consentito il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti di imballaggio primario ed eventuali rifiuti di imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio solo in raccolta differenziata.
- 14) L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle suddette attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato nei successivi articoli del presente Regolamento.
- 15) Le imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti speciali non pericolosi ivi compreso il conferimento dei rifiuti assimilati ai centri di raccolta comunali, devono attenersi a quanto disposto all'art. 212, comma 8 del D.lgs. n.152/2006.
- 16) Sono comunque escluse dall'assimilazione le seguenti tipologie di rifiuti speciali:
 - a) pneumatici fuori uso;
 - b) macchinari, attrezzature, apparecchiature deteriorate ed obsolete;
 - c) cavi e materiali elettrici in genere;
 - d) materiali inerti e di cemento amianto;
 - e) terre e rocce da scavo;
 - f) teli e rifiuti analoghi utilizzati dagli imprenditori agricoli nell'esercizio della loro attività imprenditoriale;
 - g) altre tipologie che siano escluse con specifico e motivato provvedimento sindacale.
- 17) In merito ai RAEE si rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 29 del presente regolamento.
- 18) Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza scompensi organizzativi e funzionali sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti ingombranti e i rifiuti speciali che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottati quali ad esempio materiali liquidi, materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti, prodotti eccessivamente polverulenti. Rimane a carico degli utenti la responsabilità della gestione dei suddetti rifiuti.
- 19) L'Amministrazione Comunale, con propri provvedimenti, definisce le verifiche da effettuare, in collaborazione con il soggetto gestore, relative alla sussistenza dei requisiti qualitativi e quantitativi di assimilazione.

- 20) Le norme del presente articolo troveranno applicazione fino alla approvazione delle norme statali di attuazione dell'art. 195 del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 ed alle successive eventuali modificazioni di questo Regolamento.
- 21) La Giunta Comunale è delegata a provvedere all'aggiornamento degli allegati A) e B), sulla base degli interventi normativi nazionali e regionali che dovessero intervenire, ovvero, per quanto riguarda l'allegato B), in seguito a campagne territoriali di verifica e monitoraggio.

Articolo 12

Criteria per l'assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani.

- 1) I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e a rischio chimico non sono assimilati ai rifiuti urbani.
- 2) Ai sensi del presente regolamento sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari:
 - a) derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c) consistenti in vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire agli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per quantità e qualità siano assimilati agli urbani ai sensi del vigente Regolamento;
 - d) provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
 - e) provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - f) consistenti in indumenti e lenzuola monouso, nonché quelli di cui il detentore intende disfarsi (ad esclusione di quelli contaminati).

Articolo 13

Criteria di assimilazione dei rifiuti cimiteriali ai rifiuti urbani.

- 1) Ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni nel rispetto di quanto previsto dallo specifico regolamento comunale di polizia mortuaria.
- 2) I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
 - a) fiori secchi;
 - b) corone funebri;
 - c) carta;
 - d) ceri e lumini;
 - e) materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
 - f) materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.Tali rifiuti cimiteriali devono esser collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.
- 3) I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1 sono costituiti da:
 - a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;

- e) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).
- 4) I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni:
 - a) devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani;
 - b) possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero; qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere. Tali imballaggi devono essere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione".
- 5) I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006.
- 6) La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
- 7) Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui al comma 3 a) e c), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio.
- 8) Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 1.

CAPO III
CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI

Titolo I

Articolo 14
Disposizioni Generali

- 1) L'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato di gestione nel quale la raccolta differenziata rappresenta la componente fondamentale. L'attivazione del sistema integrato di gestione delle raccolte è fondato sul principio della differenziazione, all'origine, dei flussi di rifiuto recuperabili e/o riciclabili e dell'assegnazione di ruolo residuale all'indifferenziato, non recuperabile, da avviare allo smaltimento.
- 2) Il sistema integrato di cui al comma 1) comprende la raccolta;
 - a) attraverso contenitori stradali;
 - b) con il sistema di raccolta domiciliare "porta a porta";
 - c) attraverso il Centro di Raccolta.
- 3) Le modalità di svolgimento del servizio da parte del gestore sono contenute nel contratto di servizio e nel relativo capitolato d'appalto.
- 4) La Giunta Comunale è delegata a stabilire, con propria deliberazione, la tipologia di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale e a determinare l'estensione delle zone asservite dal servizio di raccolta attraverso i contenitori stradali e le zone interessate dal servizio di ritiro "porta a porta" dei rifiuti.
- 5) Per la tipologia di raccolta "porta a porta" la Giunta Comunale stabilisce, altresì, le tipologie di rifiuti differenziabili da conferire attraverso i contenitori stradali e attraverso l'esposizione domiciliare e/o condominiale.
- 6) Il Comune in collaborazione con il gestore determina il numero e l'ubicazione dei contenitori stradali, tenendo conto della distribuzione dell'utenza e delle particolarità proprie del contesto urbano e delle eventuali richieste dei cittadini.
- 7) La localizzazione dei contenitori a bordo strada, è stabilita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio, compatibilmente con i vincoli definiti dal Codice della strada, nel rispetto dei criteri di igiene, di sicurezza, di viabilità pedonale e di attenzione per i luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale. Sui contenitori posti su area pubblica devono essere applicate, a cura del gestore, delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia.
- 8) Il gestore, d'intesa con il Comune, procede all'elaborazione di sistemi di tracciabilità dei rifiuti al fine di ridurre progressivamente la potenziale dispersione degli stessi nel tragitto dalla produzione/detenzione al conferimento finale indirizzato al recupero, riciclo, smaltimento e riutilizzo.
- 9) Il Sindaco, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000, in ordine a particolari esigenze, può disporre, con motivata ordinanza, modalità di conferimento diverse da quelle previste dal presente Regolamento.

Articolo 15
Conferimento dei rifiuti

- 1) I rifiuti solidi urbani ed i rifiuti speciali assimilati devono essere conferiti, a cura dell'utente o del produttore, al normale servizio pubblico di raccolta istituito nella zona di produzione dei medesimi rifiuti, nei modi e nei tempi previsti per la zona stessa e secondo le modalità con cui avviene la raccolta, e comunque tali da evitare ogni dispersione ed ogni odore molesto.

- 2) È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani e assimilati secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento e osservando in particolare le seguenti disposizioni:
- a) Zone servite da contenitori stradali:
 - a.1) utilizzare il contenitore per il conferimento dei rifiuti;
 - a.2) conferire la tipologia di rifiuti indicata;
 - a.3) assicurarsi, dopo il conferimento dei rifiuti, che lo sportello del contenitore sia chiuso;
 - a.4) servirsi di un altro contenitore qualora il primo risultasse pieno o non avesse capienza disponibile;
 - a.5) osservare tutte le eventuali ulteriori indicazioni riportate sul contenitore;
 - a.6) ridurre di volume gli imballaggi per utilizzare al meglio lo spazio disponibile.
 - b) Zone interessate dalla raccolta a mezzo di stazioni ecologiche/centro raccolta:
 - b.1) seguire le modalità di conferimento di cui al precedente punto e tutte le eventuali ulteriori indicazioni indicate al successivo titolo III del presente Capo.
 - c) Zone interessate dal servizio di ritiro porta a porta:
 - c.1) esporre le varie tipologie di rifiuti esclusivamente nei giorni ed orari previsti dal calendario, ovvero in casi particolari e debitamente pubblicizzati, nei giorni ed orari comunicati;
 - c.2) esporre i rifiuti su aree pubbliche nei pressi dell'abitazione o sul confine di proprietà o del luogo di produzione, collocati in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare o possibili inconvenienti per i passanti o per il personale addetto alla raccolta;
 - c.3) ridurre il volume degli imballaggi.

Articolo 16

Conferimento della frazione indifferenziata dei rifiuti

- 1) Sono rifiuti indifferenziati tutti quelli che non possono essere convenientemente avviati al recupero o al riciclo e che non figurano tra quelli differenziabili indicati nell'allegato C) al presente Regolamento.
- 2) Non possono essere conferiti nei sacchi e nei contenitori destinati alla raccolta della frazione indifferenziata:
 - a) frazioni di rifiuti urbani per i quali è istituito specifico il servizio di raccolta differenziata;
 - b) rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - c) rifiuti potenzialmente pericolosi;
 - d) rifiuti radioattivi, rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, carogne di animali, sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola e materiali esplosivi.
- 3) Il servizio di raccolta della frazione indifferenziata residua viene svolto, nelle zone servite da contenitori stradali, con le seguenti modalità:
 - a) mediante contenitori dimensionati in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali, collocati in modo ordinato senza recare intralcio al transito pedonale e veicolare;
 - b) la raccolta è effettuata con la periodicità riportata nella specifica dei servizi;
 - c) per utenze e situazioni particolari, con elevata produzione di rifiuti indifferenziati, per centri storici con case senza cortile e difficoltà ad internalizzare i contenitori il sistema di raccolta erogato deve avere servizi mirati e flessibilità operative;
 - d) l'utente deve assicurarsi che, dopo l'introduzione dei rifiuti, il coperchio del contenitore e il sacco restino chiusi.
- 4) La raccolta della frazione indifferenziata residua, nelle zone interessate dal servizio di ritiro porta a porta, viene svolta con le seguenti modalità:
 - a) mediante sacchi esclusivamente in plastica semitrasparenti di polietilene con volumetrie variabili;

- b) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti e acuminati, prima dell'introduzione nei sacchetti;
 - c) i sacchi devono essere collocati in modo ordinato e visibile senza recare intralcio al transito pedonale e veicolare e dovranno essere opportunamente chiusi;
 - d) il materiale deve essere introdotto nei sacchi in modo sfuso, sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione;
- 5) A seguito di specifica richiesta, le utenze domestiche che hanno uno o più componenti affetti da patologia cronica che prevede l'assegnazione di materiale per incontinenza, possono usufruire, secondo le specifiche del Capitolato Speciale d'Appalto e limitatamente al periodo di sussistenza della patologia, di contenitori appositi ove conferire esclusivamente tali rifiuti. Il conferimento in tali contenitori di rifiuti diversi da quelli derivanti dalla patologia comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Articolo 17 **Conferimento differenziato dei rifiuti**

- 1) Il conferimento differenziato, sia che la raccolta avvenga mediante contenitori stradali ovvero con il servizio "porta a porta", costituisce componente obbligatorio delle attività di gestione dei rifiuti ed è, in particolare, finalizzato al recupero di materiali riciclabili ed al conseguimento di una elevata compatibilità ambientale nelle successive fasi di trattamento.
- 2) Le categorie di rifiuti oggetto di conferimento differenziato e avviamento al riciclaggio, anche al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalle disposizioni vigenti, sono quelle previste dall'allegato C) al presente Regolamento e devono essere conferite nel rispetto delle disposizioni di raccolta determinati dal medesimo.
- 3) In considerazione del fatto che le tipologie di rifiuti che possono essere differenziati attraverso il sistema di raccolta possono subire variazioni, la Giunta Comunale è delegata a provvedere all'aggiornamento dell'allegato C), sulla base di sopravvenute esigenze strategiche, nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento.

Articolo 18 **Conferimento dei rifiuti organici**

- 1) La frazione organica è costituita, in via non esaustiva, da: avanzi di cucina, bucce, scarti di frutta e verdura, pane vecchio, alimenti scaduto o avariati, fondi di caffè, filtri da tè e tisane, piccole piante da appartamento, fiori secchi, piccole quantità di cenere di stufe o caminetti, foglie, insetti, stuzzicadenti, segatura di legno, piccole ossa, lische di pesce, gusci di uova, molluschi e lumache, interiora.
- 2) Il servizio di raccolta dei rifiuti organici viene svolto, nelle zone servite da contenitori stradali, con le seguenti modalità:
 - a) mediante contenitori dimensionati in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali, collocati in modo ordinato senza recare intralcio al transito pedonale e veicolare;
 - b) la raccolta è effettuata con la periodicità riportata nella specifica dei servizi;
 - c) l'utente deve assicurarsi che, dopo l'introduzione dei rifiuti, il coperchio del contenitore e il sacco restino chiusi.
 - d) I rifiuti organici devono essere conferiti nei contenitori in appositi sacchi biodegradabili per rifiuti organici, oppure nei sacchetti di carta per il pane, adeguatamente chiusi.

- 3) La raccolta dei rifiuti organici, nelle zone interessate dal servizio di ritiro porta a porta, può essere svolta con una delle seguenti modalità, a seconda delle determinazioni adottate dalla Giunta Comunale:
 - a) secondo le modalità indicate nel comma 2) del presente articolo;
 - b) esclusivamente in sacchetti biodegradabili chiusi conferiti nei mastelli esposti a bordo strada o in contenitori condominiali esposti nei tempi indicati e secondo il calendario dei ritiri.
- 4) Nel caso di modalità di raccolta di cui al punto b) del comma 3) del presente articolo:
 - a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita sulla specifica scheda servizi, mediante mastelli di color marrone con chiusura antirandagismo o contenitori di colore marrone;
 - b) l'utenza dotata di contenitore deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso con effetto antirandagismo e che lo stesso sia collocato in modo ordinato senza recare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare;
 - c) all'interno dei contenitori destinati alle utenze domestiche condominiali non può essere conferito il materiale sfuso;
 - d) non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra o eccedente le potenzialità del contenitore/mastello;
- 5) Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta della frazione organica:
 - a) borse di plastica;
 - b) lettiere di materiale inorganico ed escrementi di animali domestici;
 - c) ceneri spente di stufe e caminetti;
 - d) altre tipologie di rifiuto;

Articolo 19

Conferimento dei rifiuti vegetali prodotti da utenze domestiche e non domestiche

- 1) I rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree verdi quali giardini parchi e aree cimiteriali sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184 comma 2 lettera e) del D.lgs 152/06.
- 2) I rifiuti vegetali prodotti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, devono essere conferiti in maniera differenziata negli appositi centri di raccolta o presso gli appositi contenitori per tale tipologia di rifiuti. Per il loro conferimento al Centro di raccolta sussiste l'obbligo, a carico dell'utente, che il trasporto avvenga in conto proprio ovvero con le modalità semplificate previste dal d.lgs. 3.4.2006 n. 152.
- 3) Per le utenze domestiche che non effettuano l'autotrattamento di cui all'art. 36 del presente regolamento è fatto obbligo di conferire in maniera separata i rifiuti vegetali domestici provenienti da interventi di manutenzione di terrazzi, aree verdi, orti e giardini, al servizio di raccolta differenziata della frazione organica e vegetale – nelle zone dove è attivo – secondo le modalità predisposte al riguardo dal soggetto gestore di intesa con l'Amministrazione Comunale, ovvero con il contratto di servizio.

Articolo 20

Conferimento degli imballaggi in vetro

- 1) La raccolta differenziata del vetro riguarda la frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro di cui al punto h) dell'allegato C) al presente Regolamento.
- 2) Il servizio di raccolta degli imballaggi in vetro viene svolto, nelle zone servite da contenitori stradali, con le seguenti modalità:
 - a) mediante contenitori dimensionati in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, collocati in modo ordinato senza recare intralcio al transito pedonale e veicolare;
 - b) la raccolta è effettuata con la periodicità riportata nella specifica dei servizi;

- c) non devono essere introdotti pirex, specchi, cristalli, tubi al neon, lampadine, oggetti in ceramica, etc.
 - d) il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia, onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
 - e) il materiale di norma deve essere introdotto nel contenitore sciolto, senza borse di nylon;
 - f) le utenze non domestiche possono chiedere al gestore frequenze differenti di raccolta.
- 6) La raccolta degli imballaggi in vetro, nelle zone interessate dal servizio di ritiro “porta a porta”, può essere svolta con una delle seguenti modalità, a seconda delle determinazioni adottate dalla Giunta Comunale:
- a) secondo le modalità indicate nel comma 2) del presente articolo;
 - b) con la periodicità stabilita nella specifica scheda servizi mediante sacchi semi-trasparenti di polietilene collocati a bordo strada, fatta salva la possibilità assegnare specifici cassonetti;

Articolo 21

Conferimento degli imballaggi in plastica

- 1) La raccolta differenziata della plastica riguarda la frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica di cui al punto c) dell'allegato C) al presente Regolamento.
- 2) Il servizio di raccolta degli imballaggi in plastica viene svolto, nelle zone servite da contenitori stradali, con le seguenti modalità:
 - a) mediante contenitori dimensionati in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, collocati in modo ordinato senza recare intralcio al transito pedonale e veicolare;
 - b) la raccolta è effettuata con la periodicità riportata nella specifica dei servizi;
 - c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
 - d) tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
- 3) La raccolta degli imballaggi in plastica, nelle zone interessate dal servizio di ritiro “porta a porta”, è svolta con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita nella specifica scheda servizi mediante sacchi semi-trasparenti di polietilene collocati a bordo strada, fatta salva la possibilità assegnare specifici cassonetti;
 - b) l'utente deve chiudere i sacchi prima del conferimento al servizio;
 - c) il materiale deve essere introdotto sfuso, sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria;
 - d) Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei sacchi per i rifiuti da imballaggi in plastica.

Articolo 22

Conferimento del rifiuto secco riciclabile costituito da carta, cartone e tetrapak.

- 1) La raccolta differenziata della carta, cartone e tetrapak riguarda la frazione riciclabile di cui al punto b) dell'allegato C) al presente Regolamento.
- 2) Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta di cui al presente articolo carta assorbente, carta carbone, carta oleata, fazzoletti o tovaglioli di carta usati, carta plastificata, nylon, cellophane, carta poliaccoppiata.
- 3) Il servizio di raccolta del materiale di cui al presente articolo viene svolto, nelle zone servite da contenitori stradali, con le seguenti modalità:

- a) mediante appositi contenitori dimensionati in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali, collocati in modo ordinato senza recare intralcio al transito pedonale e veicolare;
 - b) la raccolta viene effettuata con la periodicità riportata nella specifica dei servizi;
 - c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
 - d) il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza borse di nylon.
- 4) Il servizio di raccolta a mano della frazione recuperabile costituita da cartone prodotto da utenze non domestiche è svolto con le seguenti modalità:
- a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dalle schede servizi, cioè o porta a porta presso utenze specifiche (previa adesione al servizio) o in punti di conferimento comuni;
 - b) l'utente deposita il rifiuto in un punto concordato all'attivazione del servizio;
 - c) il rifiuto deve essere piegato e ridotto in volume;
 - d) non possono essere conferiti carta o cartoncino insieme al cartone;
 - e) il materiale deve essere conferito senza materiali o imballaggi di diversa natura.
- 5) Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per la raccolta di carta-cartone-tetrapak o nei punti per la raccolta del cartone.
- 6) Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra o eccedente le potenzialità del contenitore, salvo quanto disposto dal comma e) dei precedenti punti.
- 7) Imballaggi di cartone di dimensioni e volume eccedente l'ordinario servizio di raccolta devono essere conferiti nel Centro di Raccolta.
- 8) La raccolta del materiale di cui al presente articolo, nelle zone interessate dal servizio di ritiro "porta a porta", è svolta con le seguenti modalità:
- a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dalle schede servizi, con contenitore paper-box di colore giallo per la raccolta congiunta di carta-cartone-tetrapak, presso le utenze domestiche e non domestiche, fatta salva la possibilità di assegnare specifici cassonetti;
 - b) per le sole utenze non domestiche ove tale modalità di servizio è prevista nella rispettiva scheda di servizio con raccolta del solo cartone, viene effettuata a mano. In tal caso le utenze non possono utilizzare i contenitori destinati alle utenze domestiche;
 - c) nel caso di cartone da imballaggio voluminoso, non collocabile nel contenitore, il materiale deve essere piegato e legato (non con filo metallico) e lasciato accanto allo stesso, al fine di ridurre al massimo lo spazio occupato;
 - d) il materiale è introdotto sfuso nel contenitore, sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, riducendo in pezzi il cartone e il cartoncino ed evitando di appallottolare la carta;
 - e) possono essere collocati in prossimità dell'utenza produttrice, o in punti individuati preliminarmente, eventuali pacchi di giornali legati o contenuti in cartoni, in modo ordinato e senza recare intralcio al transito pedonale e veicolare;
 - f) l'utente deve assicurarsi che il rifiuto sia riparato dalle intemperie, nel limite del possibile, al fine di consentire la sua agevole raccolta.

Articolo 23

Conferimento del rifiuto secco riciclabile costituito da indumenti usati.

- 1) La raccolta differenziata degli indumenti usati riguarda la frazione riciclabile di cui al punto 1) dell'allegato C) al presente Regolamento.
- 2) Il servizio di raccolta del materiale di cui al presente articolo viene svolto mediante appositi contenitori dimensionati in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali, collocati in modo ordinato senza recare intralcio al transito pedonale e veicolare.

- 3) La raccolta viene effettuata con la periodicità riportata nella specifica dei servizi.
- 4) Gli indumenti usati possono essere anche conferiti in modo differenziato ai centri di raccolta attrezzati negli spazi o cassoni dedicati e in altre forme che saranno disposte dal gestore.

Articolo 24

Conferimento dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie.

- 1) La raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie riguarda il materiale di cui al punto e) dell'allegato C) al presente Regolamento.
- 2) Il servizio di raccolta del materiale di cui al presente articolo viene svolto:
 - a) mediante appositi contenitori stradali, posti presso i rivenditori di tali materiali (es. supermercati, elettrodomestici ecc...), collocati in modo ordinato senza recare intralcio al transito pedonale e veicolare;
 - b) presso il centro di raccolta;
- 3) la raccolta viene effettuata con la periodicità riportata nella specifica dei servizi.
- 4) L'utente deve riporre il rifiuto potenzialmente pericoloso all'interno dell'apposito contenitore.
- 5) Non possono essere introdotti o riposti a fianco del contenitore accumulatori al piombo che devono essere consegnati al Centro di raccolta con le modalità indicate al titolo III capo III del presente Regolamento.

Articolo 25

Conferimento dei rifiuti pericolosi costituiti da batterie e/o accumulatori al piombo

- 1) Le batterie/accumulatori al piombo devono essere consegnati al Centro di raccolta con le modalità indicate nell'apposito articolo. In nessun caso devono essere introdotte/i o riposte/i a fianco del contenitore destinato alle pile e batterie di cui all'art. 23 e tantomeno abbandonati intorno ai contenitori stradali.

Articolo 26

Conferimento dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

- 1) La raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali riguarda il materiale di cui al punto f) dell'allegato C) al presente Regolamento.
- 2) Il servizio di raccolta del materiale di cui al presente articolo viene svolto mediante appositi contenitori stradali, posti presso i rivenditori di tali materiali (es. farmacie, parafarmacie, ambulatori), collocati in modo ordinato senza recare intralcio al transito pedonale e veicolare o presso il centro di raccolta o altre modalità stabilite da comune e gestore.
- 3) il prodotto deve essere introdotto all'interno dell'apposito contenitore, mentre l'imballaggio esterno deve essere conferito in modo differenziato con le specifiche modalità pertinenti ed individuate nel presente regolamento.

Articolo 27

Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi o potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico.

- 1) La raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico riguarda il materiale di cui al punto k) dell'allegato C) al presente Regolamento.

- 2) I rifiuti pericolosi, sono individuati nel Catasto Europeo dei Rifiuti (CER) e sono conferiti in modo differenziato.
- 3) Appartengono alla categoria dei rifiuti pericolosi, di cui all'art. 184 comma 5 del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 i rifiuti contenenti sostanze in concentrazione superiore a quelle massime previste nelle tabelle allegate alla direttiva CEE 91 / 689.
- 4) I rifiuti pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione sono rifiuti speciali pericolosi e, ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera G del d.lgs. 3.4.2006 n. 152, non possono mai essere assimilati agli urbani.
- 5) I rifiuti pericolosi o potenzialmente pericolosi rappresentati da materiali di impiego domestico sono costituiti da:
 - a) contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*);
 - b) solventi (codice CER 20 01 13*);
 - c) acidi (codice CER 20 01 14*);
 - d) sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*);
 - e) prodotti fotochimici (20 01 17*);
 - f) pesticidi (CER 20 01 19*);
 - g) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21*);
 - h) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36);
 - i) oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25);
 - j) oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*);
 - k) vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28);
 - l) detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*);
 - m) farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32);
 - n) batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 33*, 20 01 34);
 - o) cartucce toner esaurite;
 - p) tubi catodici;
 - q) neon;
- 6) Il conferimento avviene mediante consegna al centro di raccolta o altre modalità stabilite da comune e gestore.

Articolo 28

Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti.

- 1) La raccolta differenziata dei rifiuti urbani ingombranti riguarda il materiale di cui al punto d) dell'allegato C) al presente Regolamento.
- 2) Sono ingombranti, in particolare, i rifiuti che, per natura e dimensione, è vietato conferire nei sacchi e nei contenitori stradali o assegnati alle utenze.
- 3) È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani domestici costituiti da oggetti ingombranti in modo differenziato ai centri di raccolta attrezzati negli spazi o cassoni dedicati, anche al fine del riutilizzo, oppure all'apposito servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti previo appuntamento con il numero verde e sulla base delle modalità definite dal CEC, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, ovvero con il contratto di servizio.
- 4) Il servizio di raccolta ingombranti a chiamata è gratuito ed è attivabile con le seguenti modalità operative:
 - a) l'utente deve dichiarare preliminarmente, al momento della richiesta telefonica, il numero ed il tipo di beni da asportare;
 - b) non sono ammesse integrazioni nel frattempo intervenute;
 - c) possono essere prenotati ritiri per massimo 5 colli (pezzi o contenitori di rifiuti omogenei);

- d) non potranno essere effettuati ritiri che impegnino più di un carico completo di pianale con sponda idraulica;
- e) non sono compresi nel servizio rifiuti costituiti da vegetali, pneumatici;
- f) all'atto del ritiro potranno essere ritirati soltanto i pezzi dichiarati, con una minima tolleranza in caso di lieve differenza tra quanto prenotato e quanto esposto;
- g) il materiale da ritirare deve essere esposto sul suolo pubblico, qualora l'esposizione non sia possibile, detto materiale può essere depositato su proprietà privata purchè accessibile dagli operatori. Sono escluse zone chiuse quali cantine, depositi, disimpegni, ecc.
- h) il giorno previsto per la raccolta il materiale deve essere esposto dagli utenti nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito pedonale e veicolare, nonché ogni disturbo per i cittadini.

Articolo 29

Conferimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

- 1) Appartengono a questa tipologia di rifiuto quelli definiti dall'art. 3 del D. Lgs. 25.07.2005, n. 151, che definisce i RAEE come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che nel presente regolamento sono identificate dall'allegato D al presente Regolamento.
- 2) È fatto obbligo di conferire i RAEE, come sopra definiti, provenienti da utenze domestiche, in modo separato dagli altri rifiuti urbani, con precauzioni tali da mantenere l'integrità delle apparecchiature e con le seguenti modalità:
 - a) attraverso la consegna al rivenditore in occasione dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipologia equivalente, secondo le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 25.07.2005, n. 151 e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6 del medesimo¹.
 - b) attraverso la consegna ad un centro di raccolta autorizzato;
 - c) presso il Centro di Raccolta od altri punti di conferimento predisposti all'uopo dal gestore;
 - d) attraverso il servizio di ritiro a domicilio in caso di oggetti ingombranti previo appuntamento con il gestore sulla base delle modalità definite dal servizio.

¹ Art. 6 D. Lgs. 25.07.2005, n. 151 - *Raccolta separata*.

1. Entro la data di cui all'articolo 20, comma 5, al fine di realizzare un sistema organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto e, in particolare, al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2008, il raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno:

- a) i comuni assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione;
- b) i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresì, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate ed al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle lettere a) e c) di quelle valutate non suscettibili di reimpiego;
- c) fatto salvo quanto stabilito alle lettere a) e b), i produttori od i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del presente decreto.

1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE domestici e RAEE professionali ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b), nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi. L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto.

2. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto al comma 1, lettere a) e b), può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

3. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12, i produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture di cui al comma 1, lettera a), previa convenzione con il comune interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.

Articolo 30
Conferimento di materiali inerti di origine domestica.

- 1) I materiali inerti provenienti da piccoli interventi di manutenzione ordinaria, eseguiti direttamente dall'utente domestico nella propria abitazione o pertinenza (box, soffitta e simili), possono essere conferiti, fino alla quantità massima di 50 Kg / anno per utenza, direttamente dal medesimo utente presso il centro di raccolta.
- 2) In alternativa l'utente deve rivolgersi ai soggetti autorizzati dall'ente competente in materia per lo svolgimento delle attività di gestione delle suddette tipologie di rifiuti.
- 3) È vietato immettere nei cassonetti o conferire con i rifiuti urbani i materiali inerti di origine domestica in modo diverso da quello del comma 1.

Articolo 31
Conferimento di cemento amianto di origine domestica

- 1) È vietato immettere nei cassonetti o conferire con i rifiuti urbani cemento amianto anche di se origine domestica.
- 2) I manufatti costituiti da cemento amianto sono soggetti alle specifiche disposizioni stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 32
Conferimento dei rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili

- 1) Il conferimento dei veicoli destinati alla demolizione deve avvenire con le modalità previste dall'art. 5 del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209.
- 2) Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
- 3) Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di raccolta autorizzati qualora intenda cedere il predetto veicolo o di un rimorchio per acquistarne un altro.
- 4) I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 923, 927 e 929 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalità stabiliti in conformità alle disposizioni emanate ai sensi di legge.
- 5) I proprietari di velocipedi (biciclette) o simili che intendono procedere al loro smaltimento, possono avvalersi del servizio di raccolta dei rifiuti urbani secondo le modalità previste per i rifiuti urbani ingombranti, oppure consegnarli direttamente al Centro di Raccolta.

Articolo 33
Conferimento dei rifiuti sanitari di origine animale.

- 1) Le carcasse di animali e i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ma devono essere raccolti e smaltiti nel rispetto della normativa specifica.

- 2) I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.

Articolo 34

Conferimento del rifiuto secco riciclabile costituito da metallo

- 1) Il conferimento dei rifiuti compresi nel seguente elenco, non esaustivo, di materiale metallico:
- a) contenitori metallici vuotati e puliti che non abbiano contenuto sostanze pericolose e non siano contrassegnati dai simboli T, F, C, X;
 - b) imballaggi in genere, in metallo e banda stagnata puliti;
 - c) oggetti in metallo di piccole dimensioni;
- deve essere conferito con le seguenti modalità:
- a) presso il Centro di Raccolta;
 - b) con le modalità di raccolta previste per la raccolta indifferenziata dei rifiuti di cui all'art. 16 del presente Regolamento;
 - c) in appositi contenitori della raccolta stradale qualora tale servizio sia attivato con disposizione della Giunta Comunale;

Articolo 35

Lavaggio dei contenitori

- 1) Il lavaggio dei contenitori stradali è effettuato, a cura del gestore, con frequenze idonee ad eliminare problemi igienici e odori.
- 2) Il lavaggio dei contenitori affidati in comodato gratuito alle utenze singole ed a quelle multiple indicate nell'art. 41 è effettuato a cura degli utenti, con frequenza idonea ad eliminare problemi igienici e odori.

Articolo 36

Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti verdi

L'autotrattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali mediante la pratica del compostaggio è consentito e favorito con l'istituzione dell'Albo Comunale dei Compostatori Domestici e con la riduzione della Tassa, nella misura e con le modalità previste dall'apposito regolamento comunale.

Ogni utente interessato al compostaggio domestico deve eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica e dei rifiuti vegetali autoprodotti.

- 1) Il compostaggio domestico deve essere attuato:
- a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, cassa di compostaggio, composter, ecc.);
 - b) con processo controllato;
 - c) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione organica e frazione vegetale);
 - d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi al vicinato e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori.
- 2) La pratica del compostaggio domestico può avvenire solo se gli utenti sono in grado di garantire anche l'utilizzo del prodotto risultante.
- 3) Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano creare danno all'ambiente, recare disagio alle

- persone, creare pericoli di natura igienico-sanitaria o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
- 4) Durante il conferimento devono essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici.
 - 5) Il Comune effettua idonea attività di controllo per il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, avvalendosi di personale dipendente o appositamente incaricato.

Art. 37

Albo Comunale dei Compostatori Domestici

- 1) E' istituito, ai sensi del presente articolo, l'Albo Comunale di Compostatori Domestici, quale elenco in cui sono registrate le utenze che, nel territorio comunale, praticano il compostaggio domestico della frazione organica e della frazione verde.
- 2) Gli utenti che hanno aderito al sistema di compostaggio domestico di materiale organico integrativo o alternativo al sistema di raccolta differenziata secondo le previsioni del precedente Regolamento, dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento sono iscritti di diritto all'Albo di cui al precedente comma.
- 3) L'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori Domestici è strumento necessario per accedere alla riduzione della Tassa.
- 4) Gli utenti che intendono recedere dall'adesione al sistema di compostaggio domestico sono tenuti a presentare, all'ufficio comunale competente, apposita comunicazione di cessazione
- 5) In qualunque momento le utenze potranno essere soggette a controllo da parte della Polizia Locale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI CON IL SISTEMA "PORTA A PORTA"

Art. 38

Modalità di effettuazione del servizio.

- 1) Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema "porta a porta" interessa la raccolta sia dei rifiuti urbani provenienti dalle utenze domestiche che dei rifiuti assimilati agli urbani provenienti dalle utenze non domestiche ed è esteso alla porzione di territorio comunale come indicato dalla Giunta Comunale con provvedimento espresso.
- 2) Il gestore effettua un sistema di controllo e verifica dei rifiuti urbani:
 - a) mediante controlli diretti effettuati dal personale addetto alla raccolta con modalità che garantiscano l'anonimato dell'utente;
 - b) informando il Comune nel caso gli operatori riscontrino la presenza di materiali non conformi nel conferimento;
 - c) applicando idonei messaggi di segnalazione, apposti sul contenitore o sacco, ovvero esposto nella cassetta delle lettere dell'utente che ha conferito materiale non conforme.
- 3) Il ripetersi degli episodi di consegna di materiale non conforme dà luogo, dagli eventi successivi al secondo caso rilevato, allo smaltimento del contenitore/sacchetto come rifiuto non recuperabile con conseguente addebito all'utente.

- 4) Il Gestore, in accordo con l'Amministrazione comunale, pubblicizza con forme adeguate di conoscenza e dispone ulteriori modalità di verifica della conformità dei materiali residui conferiti, adottando sistemi che garantiscano prioritariamente la tutela della riservatezza.
- 5) Il personale addetto alla raccolta effettua controlli diretti nel caso che siano riscontrati all'atto del conferimento materiali non conformi rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento.

Articolo 39 **Contenitori per i rifiuti**

- 1) I contenitori (bidoni, sacchi, paperbox, ceste ecc...), destinati al conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati sono forniti ad ogni singola utenza, in numero sufficiente per ogni anno solare.
- 2) In caso di esaurimento, per giustificati motivi, della scorta dei sacchi, l'utenza può ritirare una nuova fornitura gratuita presso il comune.
- 3) I contenitori devono avere dimensioni tali da consentire un sufficiente accumulo nel periodo che intercorre fra i cicli di raccolta.
- 4) I contenitori sono forniti all'utenza nella forma del comodato d'uso gratuito ai sensi dell'art. 1803 del codice civile. All'atto del ritiro l'utente sottoscrive l'apposito modulo.
- 5) Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, i contenitori di cui al comma 4) dal momento della consegna, con l'apposizione della firma sul registro, sono considerati proprietà degli utenti.
- 6) I contenitori danneggiati per cause non dipendenti dalla cura e diligenza degli utenti, sono sostituiti previa richiesta degli stessi.
- 7) L'eventuale sostituzione di contenitori (bidoni, cassonetti ecc...) dati in comodato d'uso, sarà a carico dell'utente a prezzo di mercato.
- 8) Nel caso di furto il gestore procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore; nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore dovrà essere presentata copia di regolare denuncia inoltrata alla polizia giudiziaria.

Articolo 40 **Modalità di conferimento dei rifiuti.**

- 1) Gli utenti devono conferire i rifiuti esclusivamente nei contenitori, ad essi forniti, chiusi in modo da evitare possibili dispersioni.
- 2) L'utilizzo di tali contenitori è finalizzato a impedirne la dispersione durante l'esposizione e la raccolta, proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali, contenerne esalazioni moleste, agevolare l'accumulo in condizioni igieniche e di decoro ottimali per l'utente.
- 3) I rifiuti non possono essere depositati al suolo in modo sfuso.
- 4) Salvo espressa deroga non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta i rifiuti pressati in maniera tale da non consentire l'agevole uscita degli stessi all'atto dello svuotamento.
- 5) L'utenza è obbligata a rispettare le norme per la gestione dei contenitori, conservandoli in luogo privato, ed a rispettare i giorni e gli orari di esposizione definiti dall'ecocalendario fornito.
- 6) I contenitori ed i sacchi devono essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato.
- 7) I rifiuti devono essere esposti nell'orario compreso tra le ore 21,00 del giorno precedente alla raccolta e le ore 06,00 del giorno della raccolta.
- 8) I sacchi ed i contenitori devono essere mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto.
- 9) Dopo lo svuotamento i contenitori devono essere ricollocati dall'utente entro il confine di proprietà.

- 10) La raccolta è effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente o presso punti individuati preliminarmente in accordo con il Comune e il gestore, su area pubblica o ad uso pubblico.
- 11) I contenitori ed i sacchi non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello del piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive.
- 12) L'affidatario del servizio di raccolta non è responsabile del mancato svuotamento dei contenitori, o raccolta dei sacchi, per esposizioni non conformi a quanto stabilito dal presente Regolamento.
- 13) L'appaltatore del servizio potrà accedere ad aree e/o strade private previo il consenso dei proprietari o degli aventi diritto. In quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.
- 14) La responsabilità inerente lo svuotamento dei contenitori stabilmente collocati e/o esposti per lo svuotamento sul suolo pubblico è a carico del gestore che ne risponde anche ai sensi delle sanzioni previste per l'inadempimento del contratto di servizio.
- 15) Qualora l'appaltatore del servizio non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori e dei sacchi correttamente esposti o stabilmente collocati sul suolo pubblico, l'utente potrà segnalare tempestivamente la mancata esecuzione al gestore di raccolta tramite il numero verde o al Comune, i quali provvederanno a segnalare il disservizio, che dovrà essere recuperato nella giornata per segnalazioni pervenute entro le ore 12:00; per segnalazioni a posteriori il servizio dovrà essere recuperato entro il giorno successivo. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili all'appaltatore del servizio come scioperi, condizioni meteorologiche avverse che comportino l'interruzione sostanziale della viabilità.

Articolo 41

Contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema "porta a porta" per utenze quali condomini, enti, ospedali, case di cura e di riposo, scuole ecc..

- 1) Le utenze consistenti in condomini comprensivi di almeno 6 (sei) alloggi, enti, ospedali, case di cura e di riposo, scuole e simili, comprese nella porzione di territorio in cui è attivo il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema "porta a porta", sono dotate di appositi contenitori, dimensionati in funzione della produzione, per il conferimento della carta, degli imballaggi in plastica e della frazione indifferenziata.
- 2) Nel caso in cui i contenitori debbano essere collocati su area accessibile al pubblico, l'utenza può richiedere che il contenitore sia munito di sistema di chiusura ovvero provvedere in proprio a dotarne quelli forniti.
- 3) I rifiuti consistenti in imballaggi in plastica e frazione indifferenziata non possono essere immessi all'interno di tali contenitori in modo sfuso ma solamente utilizzando i sacchi forniti dal Comune.
- 4) I rifiuti consistenti in carta, cartone e tetrapak possono essere immessi, nell'apposito contenitore, in modo sfuso, sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, riducendo in pezzi il cartone e il cartoncino ed evitando di appallottolare la carta.
- 5) Le modalità di esposizione dei contenitori di cui al presente articolo sono indicate nel precedente articolo in quanto compatibili.

Titolo III

RACCOLTA MEDIANTE CONFERIMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA

Articolo 42

Centro di Raccolta – Definizione

- 1) Il centro di raccolta è costituito da un'area recintata, localizzata in via del Gesso, e predisposta per la raccolta dei rifiuti, accessibile agli utenti per il conferimento in determinati orari.
- 2) Il Centro di Raccolta è presidiato da almeno un addetto preposto alla gestione, al regolare funzionamento, alla sorveglianza sul corretto conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.
- 3) Scopi dell'istituzione del Centro di Raccolta sono:
 - a) incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai fini del loro recupero;
 - b) favorire il conferimento di rifiuti urbani pericolosi per un'adeguata e distinta gestione dei medesimi;
 - c) favorire il conferimento di rifiuti urbani ingombranti per un'adeguata e distinta gestione dei medesimi anche ai fini di un eventuale riutilizzo;
 - d) favorire la riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento passivo;
 - e) consentire il conferimento di quantità notevoli di rifiuti ed il conferimento di rifiuti degli utenti che si trovano in condizioni di non poter attendere i successivi ritiri domiciliari.
- 4) La raccolta presso tale centro può riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio, nonché particolari tipi di rifiuto, per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche quali-quantitative.
- 5) Per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulta difficoltoso all'utente il conferimento presso il Centro di Raccolta, potrà essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare.
- 6) Le tipologie dei rifiuti raccolti presso il centro di raccolta sono indicate su apposita segnaletica esposta all'ingresso dei medesimi e disciplinati da apposito regolamento afferente le procedure ed i tempi di accesso.

Articolo 43

Rifiuti conferibili al Centro di Raccolta

- 1) Il centro di raccolta è destinato ad accogliere i seguenti rifiuti:
 - a) domestici recuperabili e non recuperabili, provenienti da insediamenti civili;
 - b) ingombranti provenienti da insediamenti civili;
 - c) speciali assimilati agli urbani recuperabili e non recuperabili, provenienti da attività artigianali, industriali, commerciali e di servizio;
 - d) vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - e) rifiuti raccolti nell'ambito del servizio di igiene urbana nel bacino di attività del gestore.
- 2) Le specifiche tipologie di rifiuti conferibili presso il centro di raccolta sono individuate dal gestore di intesa con l'autorità preposta alla determinazione della tariffa di riferimento unitamente al relativo codice dell'elenco europeo dei rifiuti.

Art. 44

Rifiuti esclusi dal conferimento.

- 1) Sono esclusi dal conferimento presso il centro di raccolta i seguenti rifiuti:
 - a) indifferenziati da avviare allo smaltimento e contenenti materiali recuperabili;
 - b) pericolosi prodotti da locali e luoghi non adibiti ad uso di civile abitazione;
 - c) dell'attività di demolizione e costruzione provenienti da attività imprenditoriale;

- d) residui animali ricadenti nel Regolamento CE 1774/2001;
- e) radioattivi;
- f) risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento di risorse naturali e dallo sfruttamento di cave;
- g) i prodotti degli scarichi e loro trattamenti depurativi;
- h) veicoli a motore, rimorchi e simili destinati alla rottamazione;
- i) apparecchiature deteriorate o obsolete diverse da quelle di cui all'art. 29;
- l) sanitari provenienti da assistenza sanitaria a domicilio.
- m) rifiuti non assimilabili di utenze non domestiche, che non rientrino in specifici accordi stipulati fra gestione ed utenze.

Art. 45 **Norme per il conferimento.**

- 1) Il conferimento è ammesso solo in caso di regolarità contributiva, secondo le regole e le procedure stabilite dal presente articolo.
- 2) L'impianto è attrezzato con container scarrabili e / o apposite aree anche dotate di specifici spazi o contenitori destinati a raccogliere le singole tipologie di rifiuti.
- 3) All'atto del conferimento devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - a) i rifiuti conferiti devono essere preselezionati dall'utente per tipologie omogenee;
 - b) il deposito dei vari tipi di rifiuto deve essere eseguito nell'ambito dell'area o entro il contenitore a ciò riservato;
 - c) devono essere osservate le norme di sicurezza vigenti, le indicazioni fornite dall'apposita segnaletica e/o dal personale di servizio presente nella struttura nonché le disposizioni contenute nel presente regolamento;
 - d) è vietato depositare rifiuti al di fuori dei contenitori o aree dedicate alla raccolta dei rifiuti nonché all'esterno dell'area del centro di raccolta.

Articolo 46 **Competenze del gestore**

- 1) L'addetto all'area ecologica deve provvedere a:
 - a) *prima del conferimento del materiale:*
 - identificare il conferente, eventualmente richiedendo la presentazione di documento d'identità, al fine di verificare che il conferimento avvenga da parte di utente del servizio comunale di igiene ambientale.
 - identificare la tipologia di rifiuto (accertando la corrispondenza qualitativa con quanto previsto dall'allegato A) del presente regolamento).
 - identificare la provenienza (accertando se da utenza domestica o non domestica)
 - far compilare l'apposito registro dei conferimenti che dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
 - nome e cognome del conferente o sede legale della ditta;
 - indirizzo di residenza del conferente o della ditta;
 - numero di targa del veicolo utilizzato per il trasporto presso l'area ecologica del rifiuto;
 - codice CER o descrizione sommaria del rifiuto conferito;
 - indirizzo preciso di provenienza del rifiuto;
 - firma in chiaro del conferente.
 - b) *durante il conferimento:*

- fornire assistenza agli utenti del servizio sia per quanto riguarda la suddivisione dei materiali in frazioni omogenee che per l'individuazione degli spazi/contenitori appositi, con particolare attenzione durante il conferimento di rifiuti classificati come pericolosi;
- 2) Il personale preposto deve:
- a) segnalare agli uffici competenti del Consorzio Ecologico Cuneese ed al Comune ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi;
 - b) sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nell'area;
 - c) provvedere alla pulizia ed al mantenimento dell'ordine generale all'interno della medesima area evitando la presenza di rifiuti depositati all'esterno dei cassoni scarrabili, se non espressamente consentito;
 - d) organizzare gli smaltimenti dei materiali stoccati;
 - e) osservare e far rispettare le modalità di conferimento dei rifiuti;
 - f) aprire e chiudere i cancelli secondo gli orari stabiliti;
 - g) raccogliere giornalmente entro le ore 12.00 eventuali rifiuti depositati all'esterno e nelle immediate adiacenze dell'area, procedendo ove possibile a raccogliere informazioni utili all'identificazione dei conferitori; nel caso in cui il peso e/o volume non lo permettessero dovrà richiedere, tempestivamente non oltre le ore 9,00, l'intervento dei dipendenti comunali o delle ditte che effettua la movimentazione degli scarrabili dell'area ecologica;
 - h) comportarsi rispettosamente nei confronti dell'utenza; in caso di mancata ottemperanza del Regolamento dell'area ecologica da parte degli utenti, il gestore avrà il compito di intervenire fornendo ulteriori indicazioni ed evitando di pervenire a scontri verbali;
 - i) segnalare ai responsabili del CEC e del Comune eventuali infrazioni di rilievo, comunicando i dati identificativi del contravventore;
 - j) controllare giornalmente lo stato di riempimento dei contenitori, evitando situazioni che impediscano il normale conferimento;
 - k) vietare agli utenti ed a chiunque, ogni forma di rovistamento e prelievo, per usi propri, dei materiali presenti all'interno dell'area;
 - l) consentire le operazioni di conferimento esclusivamente in presenza dell'addetto responsabile.
- 3) L'addetto è responsabile della buona conduzione e della manutenzione ordinaria dell'area ecologica compreso:
- a) etichettatura delle aree deposito e dei contenitori dedicati, riportando descrizione sommaria e codice CER;
 - b) la fornitura del materiale di consumo;
 - c) la fornitura dei materiali necessari alla regolare conduzione e pulizia dell'area;
 - d) lo sfalcio dell'erba, il taglio delle siepi e la potatura degli alberi;
 - e) lo sgombero della neve;
 - f) la manutenzione ordinaria (riparazione delle recinzioni, la fornitura dei lucchetti e serrature, la riparazione degli impianti elettrici e idrici a servizio, rappezzi della pavimentazione sia in cemento che in asfalto, ecc..).
- 4) Tutte le attività di gestione dell'area devono essere svolte nel massimo rispetto delle attrezzature fisse e mobili, avendo come obiettivo il mantenimento dell'efficienza e della funzionalità delle stesse.
- 5) L'addetto è personalmente responsabile del deposito o del prelievo dei materiali all'interno dell'area ecologica durante l'orario di apertura.

Articolo 47

Prescrizioni e divieti

- 1) I soggetti conferenti sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento e specificatamente delle seguenti norme:
 - a) **Obblighi:**
 - compilare il registro dei conferimenti;
 - accedere all' area solamente negli orari di apertura;
 - seguire le indicazioni del personale preposto alla conduzione dell'area e della cartellonistica predisposta;
 - conferire i materiali già suddivisi per tipologia, collocandoli negli appositi spazi/contenitori;
 - conferire direttamente e scaricare negli appositi spazi/contenitori esclusivamente i materiali ammessi, per i rifiuti ingombranti potrà essere chiesto aiuto al personale addetto;
 - soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di trattenersi soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali e contenitori
 - b) **Divieti:**
 - asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti ed effettuare cernite senza autorizzazione;
 - abbandonare materiali o rifiuti al di fuori dell'area e degli appositi spazi e contenitori;
 - arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori ed a quant'altro presente nell'area;
 - occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi;
 - depositare tipologie di materiali in spazi/contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
 - scaricare e/o introdurre nei contenitori materiali diversi da quelli ammessi dal presente regolamento;
- 2) L'addetto al controllo ha facoltà di accertare la qualità e la quantità dei rifiuti conferite da parte delle utenze, di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di dar dimostrazione dell'identità, nonché coloro che intendano conferire rifiuti non conformi o diversi da quelli previsti dal presente regolamento.
- 3) E' consentito l'accesso contemporaneo al centro di raccolta solo di un numero di utenti tale da operare costantemente in sicurezza e permettere il controllo da parte dell'addetto al controllo.
- 4) Il personale addetto al controllo del Centro di Raccolta può accertare le violazioni ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81.

Articolo 48

Accesso al Centro di Raccolta per le attività produttive

- 1) I titolari di attività produttiva (o loro delegati) possono accedere al centro di raccolta mediante propri mezzi solamente se iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientale (ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D.Lgs. 3.4.2006 n.152) e previa esibizione di dichiarazione che attesti che la sede dell'impianto da cui originano i rifiuti ricade nel territorio dei Comuni convenzionati serviti dal centro stesso e previa esibizione del formulario di identificazione dei rifiuti redatto secondo il D.M. 145/1998.
- 2) Il formulario di identificazione non è richiesto nel caso di trasporti effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, nel caso in cui siano non pericolosi e non eccedano i 30 kg. o i 30 litri.

Articolo 49

Oneri economici.

- 1) Il conferimento diretto di rifiuti al centro di raccolta determinerà comunque l'addebito dei costi di trattamento, per i materiali per i quali ne è previsto il pagamento.
- 2) Le tariffe di conferimento al Centro di Raccolta sono definite dall'Amministrazione Comunale nel Regolamento T.A.R.S.U.

Articolo 50

Utenti che possono accedere ai servizi del Centro di Raccolta

- 1) Ai servizi resi dal Centro di Raccolta possono accedere, con le modalità e le procedure avanti specificate:
 - a) gli utenti civili iscritti nei ruoli per la riscossione della tassa dovuta per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti dei comuni convenzionati serviti dal centro stesso;
 - b) i titolari (o aventi titolo con delega) di aziende produttive artigianali, industriali, commerciali e di servizio insediate nei comuni convenzionati serviti dal centro stesso, ed iscritti nei ruoli di cui alla lettera a);
 - c) il personale addetto ai servizi di manutenzione del patrimonio pubblico dei comuni convenzionati serviti dal centro stesso.
- 2) Il gestore, al fine di non consentire l'accesso ai soggetti diversi da quelli individuati al presente articolo, provvede al controllo dei seguenti documenti:
 - Carta di Identità per gli utenti residenti nei comuni convenzionati;
 - in aggiunta alla carta di identità, di un documento attestante la regolare iscrizione nei ruoli per la riscossione della tassa dovuta per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti dei comuni convenzionati, qualora trattasi di utenti non residenti nei comuni convenzionati ovvero di attività produttive di cui al comma 1) lett. b) del presente articolo.
- 3) Gli utenti, prima di accedere ai servizi, devono esibire quanto sopra al gestore del centro di raccolta.
- 4) Sono accettati conferimenti esclusivamente nel pieno rispetto delle modalità e condizioni di cui alla presente sezione.¹

Articolo 51

Orario di apertura del Centro di Raccolta.

- 1) L'orario di conferimento è stabilito dal gestore in accordo con il Comune.

¹ Articolo così sostituito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 7 ottobre 2013. Il testo originario era così formulato:

- 1) *Al servizio possono accedere con le modalità e le procedure avanti specificate:*
 - a) *gli utenti civili residenti nel territorio dei comuni convenzionati serviti dal centro stesso;*
 - b) *i titolari (o dipendenti con delega) di aziende produttive artigianali, industriali, commerciali e di servizio insediate nei comuni convenzionati serviti dal centro stesso;*
 - c) *il personale addetto ai servizi di manutenzione del patrimonio pubblico dei convenzionati serviti dal centro stesso.*
- 2) *Il gestore non deve consentire l'accesso ai soggetti diversi da quelli individuati al presente articolo; inoltre, nel centro di raccolta saranno accettati conferimenti esclusivamente nel pieno rispetto delle modalità e condizioni di cui alla presente sezione.*

Articolo 52

Tipologie di rifiuti conferibili

- 1) Le tipologie di rifiuti che possono essere conferite al Centro di Raccolta sono:
 - a) imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01);
 - b) imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02);
 - c) imballaggi in legno (codice CER 15 01 03);
 - d) imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04);
 - e) imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05);
 - f) imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06);
 - g) imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07);
 - h) imballaggi in materiali tessili (codice CER 15 01 09);
 - i) contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*);
 - j) pneumatici fuori uso – solo se conferiti da utenze domestiche - (codice CER 16 01 03);
 - k) filtri olio –solo se conferiti da utenze domestiche- (codice CER 16 01 07*);
 - l) gas in contenitori a pressione limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico (codice CER 16 05 04* e 16 05 05);
 - m) miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* - solo da piccoli interventi di rimozione effettuati direttamente dal conduttore della civile abitazione e in quantità inferiori a kg. 50 complessivi di inerti all'anno (codice CER 17 01 07);
 - n) rifiuti misti dall'attività di demolizione e costruzione diversi da quelle di cui alla voce 17 09 01* e 17 09 02* e 17 09 03*- solo da piccoli interventi di rimozione effettuati direttamente dal conduttore della civile abitazione e in quantità inferiori a kg 50 complessivi di inerti all'anno (codice CER 17 01 07);
 - o) rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01);
 - p) rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02);
 - q) frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02);
 - r) abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11);
 - s) solventi (codice CER 20 01 13*);
 - t) acidi (codice CER 20 01 14*);
 - u) sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*);
 - v) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21);
 - w) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36);
 - x) oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25);
 - y) oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*);
 - z) vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28);
 - aa) detersivi contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*);
 - bb) detersivi diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30);
 - cc) farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32);
 - dd) batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 33*, 20 01 34);
 - ee) rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38);
 - ff) rifiuti plastici (codice CER 20 01 39);
 - gg) rifiuti metallici (codice CER 20 01 40);
 - hh) rifiuti provenienti dalla pulizia dei camini - solo se conferiti da utenze domestiche- (codice CER 20 01 41);
 - ii) sfalci e potature (codice CER 20 02 01);
 - jj) ingombranti (codice CER 20 03 07);
 - kk) cartucce toner esaurite (20 03 99 e 16 02 16 e 08 03 18);

- ll) pneumatici in numero complessivo di quattro per utente per anno (codice CER 16 05 04* e 16 05 05);
 - mm) rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base del presente regolamento comunale.
- 2) I rifiuti pericolosi di cui ai codice CER con * sono conferibili all'area ecologica solo da utenze domestiche in quantitativi limitati.

CAPO IV NORME DI IGIENE

Titolo I Obblighi e divieti per i privati

Art. 53

Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati.

- 1) I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico sono tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari (sia pubblici che privati).
- 2) I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità a qualunque titolo di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, li devono conservare costantemente liberi da qualsiasi rifiuto, anche se abbandonato da terzi.
- 3) Nel caso di consistenti abbandoni di rifiuti non pericolosi o di quantità anche modeste di rifiuti pericolosi in area privata da parte di terzi, i proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità a qualunque titolo di terreni non edificati, sono tenuti a denunciare immediatamente, e comunque non oltre 30 giorni dall'abbandono, il fatto al Comando di Polizia Locale, fornendo tutti gli elementi eventualmente in loro possesso per risalire al responsabile.
- 4) Quando si verificano abbandoni di rifiuti potenzialmente pregiudizievoli per l'igiene pubblica, il Sindaco, a norma anche delle vigenti leggi sanitarie, e ai sensi dell' 192 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 con propria ordinanza intima la pulizia di dette aree o terreni entro un termine prefissato.
- 5) Decorso infruttuosamente il termine di cui sopra, il Sindaco provvede d'ufficio alla esecuzione dei lavori con spese a carico degli interessati tramite il gestore.

Articolo 54

Aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, sagre, fiere, spettacoli viaggianti.

- 1) Ferme restando le obbligazioni relative all'assoggettamento alla tariffa giornaliera di cui all'art. 238 del D.Lgs. n.152/2006, i titolari di concessioni di suolo pubblico o di aree di uso pubblico anche in via temporanea, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto, provvedono alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore.
- 2) Ai rispettivi orari di chiusura le aree concesse in uso, devono risultare prive di qualsivoglia rifiuto.
- 3) I rifiuti di cui al comma 1 devono essere conferiti con le modalità previste dal presente Regolamento.
- 4) Gli obblighi di cui al comma 1 gravano sui gestori degli esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di cibi confezionati, bibite, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.
- 5) Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, comunicano al gestore il programma delle iniziative e le aree interessate dall'avvenimento con almeno 10 giorni di preavviso, indicando gli estremi del titolo abilitativo rilasciato dal Comune.
- 6) Gli organizzatori degli eventi provvedono alla pulizia e al conferimento dei rifiuti prodotti nelle aree pubbliche o di uso pubblico attraverso una delle seguenti modalità:

- 7) stipula di apposita convenzione;
- 8) conferendo direttamente i rifiuti nei modi stabiliti dal gestore;
- 9) attraverso altre forme concordate con il gestore.
- 10) Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna- park, circhi e simili devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. E' fatto obbligo agli organizzatori o titolari, per tutta la durata dell'occupazione, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori forniti dal gestore.
- 11) Gli oneri straordinari sostenuti dal gestore sono imputati ai promotori delle manifestazioni e/o ai titolari delle attrazioni di spettacolo viaggiante.
- 12) I letami, gli escrementi animali, i fanghi i reflui zootecnici derivanti dagli animali facenti parte di spettacoli viaggianti, di fiere, mercati e aree di sosta di animali sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere smaltiti a cura e spese dei proprietari o dei soggetti responsabili delle attività.

Articolo 55

Attività commerciali ed artigianali, carico, scarico e trasporto di merci e materiali.

- 1) Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.
- 2) Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
- 3) Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
- 4) In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi e dal presente Regolamento.

Articolo 56

Pulizia delle aree mercatali.

- 1) I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo del proprio posteggio, al termine dell'orario di vendita devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, e li devono conferire, distinti per tipologia secondo le modalità indicate dal gestore e dal presente Regolamento.

Articolo 57

Esercizio di attività stagionali e temporanee.

- 1) Gli esercizi stagionali o temporanei all'aperto, piscine, strutture ricettive in genere, devono comunicare al gestore almeno 15 (quindici giorni) prima di iniziare l'attività il periodo di durata dell'attività stessa, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani, e l'articolazione del servizio di conferimento e raccolta in maniera adeguata.
- 2) I titolari devono provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e al loro conferimento, secondo le modalità del presente Regolamento.

Articolo 58
Imbrattamento di aree pubbliche

- 1) E' vietato imbrattare aree pubbliche con il deposito di gomme da masticare, sigarette o qualunque tipo di rifiuto che deve essere riposto, senza recare danno alle strutture, nei cestini e nei contenitori idonei.
- 2) Chiunque effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche, o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e spese, costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere.
- 3) Il conferimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme previste dal presente regolamento.
- 4) Le persone che conducono cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino il suolo con le loro deiezioni.
- 5) Qualora ciò si verifici, i conduttori degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole, in sacchetti chiusi, nei cestini stradali.
- 6) Coloro che transitano con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade devono assicurarsi di non disperdere materiali quali polveri, olii, grassi, benzine o altri liquidi lungo il percorso e, nell'eventualità che ciò accada, intervenire per rimuoverli.
- 7) Chi transita con veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche e nell'eventualità che ciò accada procedere alla loro pulizia.
- 8) E' vietato imbrattare la sede stradale con scritte e simili, attaccare o appendere manifesti, festoni e altri addobbi alla segnaletica stradale, alberi, pali dell'illuminazione e simili.

Titolo II
RIFIUTI ESTERNI

Articolo 59
Definizione

- 1) Per i rifiuti urbani esterni si intendono:
 - a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua.

Articolo 60
Raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti esterni

- 1) I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal Comune, direttamente o attraverso imprese appaltatrici, entro i limiti territoriali e secondo le modalità e le frequenze stabiliti dalla Giunta Comunale e/o dai capitolati speciali d'appalto, per ogni tipologia di raccolta.
- 2) La determinazione del perimetro entro il quale viene normalmente effettuato il servizio deve comprendere esclusivamente:
 - a) le strade e piazze classificabili comunali ai sensi del Codice della Strada;
 - b) i tratti urbani di strade statali e provinciali;

- 3) Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello privato soggetto a uso pubblico, nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani perimetrali all'interno delle zone in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti interni, ovvero:
- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
 - b) le piazze;
 - c) i marciapiedi;
 - d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade;
 - e) i percorsi comunali anche coperti, e comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus, le aiuole, i giardini e le aree verdi, ad esclusione di quelli dotati di servizio proprio di manutenzione del verde.

Articolo 61 **Modalità di espletamento del servizio**

- 1) All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenerle sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili.
- 2) La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.
- 3) Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
- 4) I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico.
- 5) Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte in orari diversamente articolati per le varie zone, in ragione delle loro diverse peculiarità.

Articolo 62 **Cestini stradali gettacarta**

- 1) Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Comune, direttamente o con affidamento in appalto, provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per piccoli rifiuti.
- 2) Tali contenitori devono essere utilizzati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni.
- 3) Il conferimento di tali rifiuti nei cestini stradali gettacarta è obbligatorio in quelle aree o spazi pubblici che ne sono dotati.
- 4) I mozziconi di sigaretta possono essere conferiti in tali cestini previo accurato spegnimento.
- 5) Nelle aree o spazi pubblici sprovvisti dei cestini stradali gettacarta è comunque vietato gettare e/o abbandonare a terra tali rifiuti.
- 6) E' vietato conferire nei cestini stradali gettacarta o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.
- 7) I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.

Art. 63
Contenitori per le deiezioni canine e di altri piccoli animali

- 1) Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento possono essere collocati idonei contenitori per le deiezioni canine e di altri piccoli animali, entro i quali è obbligatorio il conferimento delle stesse.
- 2) Qualora tali contenitori non siano presenti, tali deiezioni devono essere conferite nei cestini di cui al precedente articolo.
- 3) Nelle zone o spazi pubblici sprovvisti di contenitori di cui al precedente articolo, le deiezioni devono essere conferite nei contenitori stradali per la raccolta della frazione indifferenziata.

Articolo 64
Animali rinvenuti morti sul territorio.

- 1) Gli animali domestici e selvatici rinvenuti morti su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico vengono raccolti dal Comune, direttamente o mediante affidamento in appalto, nel più breve tempo possibile, e avviate a smaltimento nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 65
Volantinaggio

- 1) La distribuzione di volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario può avvenire, nel rispetto della volontà del consumatore a ricevere il materiale pubblicitario, secondo le seguenti modalità:
 - a) direttamente consegnati a mano dagli incaricati senza utilizzo di attrezzature di stazionamento;
 - b) presso le abitazioni private depositandoli esclusivamente all'interno delle apposite cassette postali;
- 2) E' vietato;
 - a) effettuare pubblicità mediante affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica, degli alberi, della segnaletica stradale e su qualsiasi altro supporto murale o strutturale non regolarmente autorizzato;
 - b) collocare volantini, sul parabrezza o lunotto dei veicoli sosta;
 - c) distribuire volantini ai conducenti e passeggeri dei veicoli in prossimità delle intersezioni;
 - d) riporre pubblicità nelle cassette postali nei casi in cui l'utente o il condominio segnali espressamente il diniego;
 - e) sono escluse dal presente divieto le comunicazioni di Enti Pubblici o di Aziende Pubbliche effettuate alla cittadinanza per motivi di pubblico interesse.
- 3) E' fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non abbandonarli sul suolo pubblico.
- 4) Qualora l'attività di volantinaggio si protragga nel tempo e venga esercitata in chioschi, edicole, banchi mobili, dehors e/o altre strutture simili, deve essere collocato, in posizione conveniente ed all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri, per il conferimento dei rifiuti minuti.

CAPO V
RAPPORTI CON L'UTENZA E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Articolo 66
Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato

- 1) Il Comune, nel promuovere la raccolta differenziata, può avvalersi anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale, delle organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e simili soggetti, nonché della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
- 2) Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono, in accordo con il Comune e con il gestore, contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolare modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.
- 3) Le associazioni di volontariato e le cooperative sociali possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previa stipula di apposita convenzione con i soggetti preposti. A tal fine tali soggetti devono presentare apposita richiesta indicante:
 - a) le modalità di esecuzione della raccolta;
 - b) le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;
 - c) i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro.
 - d) le modalità con cui garantire l'osservanza delle norme di sicurezza, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino.
- 4) Le iniziative dei soggetti indicati nel comma precedente non devono determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.
- 5) Per le attività di raccolta differenziata, e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio, trattamento), i soggetti sopra indicati sono tenuti a:
 - a) munirsi delle autorizzazioni di legge;
 - b) presentare un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio;
 - c) certificare periodicamente il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.
- 6) Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato o cooperative sociali non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni ed incentivi agli utenti con riguardo alla tassa sui rifiuti.

Articolo 67
Coinvolgimento degli utenti

- 1) Per una migliore gestione dei rifiuti, il Comune adotta ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione, attraverso la più ampia ed immediata informazione e attraverso programmi di educazione e comunicazione ambientale, per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale della conservazione dell'ambiente.
- 2) Il Comune può provvedere periodicamente, attraverso monitoraggi, a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di gestione dei rifiuti.

CAPO VI CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 68 Accertamento delle violazioni

- 1) Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali.
- 2) All'accertamento delle violazioni delle disposizioni del presente regolamento possono altresì procedere gli appartenenti ai corpi od organi di Polizia statale, Carabinieri, Polizia provinciale.
- 3) Sono fatte salve le competenze della Polizia Locale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti, oltre che della vigilanza igienico - sanitaria svolta dai competenti servizi dell' A.S.L., e della vigilanza ambientale svolta dall'ARPA, nonché degli Agenti di Polizia Giudiziaria.
- 4) Possono, inoltre, operare la vigilanza, il controllo e l'accertamento delle violazioni, ai sensi dell'art. 13 della legge 689/81, le guardie ecologiche provinciali, *gli "ispettori comunali ambientali"* previamente nominati dal Sindaco ai sensi del regolamento istitutivo di tali figure, con dovere di segnalazione alla Polizia Municipale, limitatamente alle seguenti violazioni commesse dai privati,:
 - a) abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti non ingombranti (es: gettare a terra qualsiasi tipo di rifiuto) ed ingombranti (es: lasciare un mobile od un elettrodomestico a terra lontano dai cassonetti);
 - b) conferimento dei rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani (lasciare un mobile od un elettrodomestico a terra vicino ai cassonetti);
 - c) deposito incontrollato sul suolo di rifiuti (es. lasciare il sacco dell'immondizia dove sono già presenti altri sacchi abbandonati);
 - d) conferimento nei contenitori per RSU di frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata (es. mettere carta, plastica, alluminio, vetro etc. nel cassonetto per RSU);
 - e) mancata rimozione delle deiezioni animali (es. non raccogliere i bisogni del proprio cane);
 - f) abbandono e deposito incontrollato sul suolo di rifiuti pericolosi (es. abbandonare per strada le batterie dell'auto).
 - g) errato conferimento dei rifiuti come prescritto dal sistema di raccolta differenziata "porta a porta".
- 5) All'interno del centro di raccolta / stazione ecologica ed all'interno dei mezzi in uso dal gestore, i controlli possono essere effettuati e documentati anche con l'ausilio di macchine fotografiche e di videosorveglianza, comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.
- 6) I soggetti indicati nei commi precedenti, al fine di procedere all'accertamento delle violazioni ed alla ricerca dell'identità del trasgressore, possono operare controlli selettivi e non generalizzati dei sacchetti contenenti rifiuti e del materiale ingombrante abbandonati nei pressi dei contenitori adibiti al servizio di raccolta stradale, con particolare attenzione alle zone del territorio comunale dove con maggior frequenza avvengono abbandoni, al fine di verificare la effettiva compatibilità del rifiuto con la scelta del contenitore.
- 7) Analoghi controlli possono essere operati sui sacchi e/o contenitori utilizzati per il conferimento differenziato dei rifiuti attraverso il sistema "porta a porta".

Articolo 69

Divieti

1) Sono vietati:

- a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico e sulle aree private;
- b) l'imbrattamento delle aree pubbliche;
- c) la cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di recupero o smaltimento;
- d) l'esposizione di contenitori, sacchi o qualsivoglia materiale lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dal gestore ed approvati dal Comune;
- e) il mantenimento sul suolo pubblico ovvero il mancato ritiro all'interno della proprietà privata dei contenitori domiciliari oltre le ore 24 del giorno di raccolta;
- f) l'uso improprio dei contenitori per il conferimento dei rifiuti;
- g) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- h) i comportamenti che rechino intralcio, ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta dei veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
- i) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- k) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo;
- l) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
- m) l'abbandono di rifiuti;
- n) lo scarico di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- o) l'insudiciamento da parte di animali di suolo pubblico o ad uso pubblico;
- p) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti;
- q) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali;
- r) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico;
- s) il conferimento e l'utilizzo delle strutture pubbliche da parte di utenti non iscritti a ruolo, salvo criteri più restrittivi ove previsti.

2) Presso il centro di raccolta sono vietati:

- a) l'abbandono dei rifiuti all'esterno dei centri e delle aree;
- b) il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
- c) il conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati;
- d) la cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
- e) il conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo, salvo diverse disposizioni;
- f) il danneggiamento delle strutture;
- g) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo.

Articolo 70 Sanzioni

- 1) Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 152/2006 e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3, di modifica della L. 18.08.2000 n. 267, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
- a) l'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di 25,00 €. ed un massimo di 200,00 €. per ogni infrazione contestata ad eccezione dei casi individuati alla lettera b) del comma 1 del presente articolo;
- b) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

Violazione	Importo	
	Minimo	Massimo
In riferimento alle utenze non domestiche, superamento dei limiti quantitativi di assimilabilità	€. 100,00	€. 500,00
In riferimento alle utenze non domestiche, per ciascun conferimento di rifiuto non assimilabile al circuito pubblico (salvo diversi limiti qualitativi approvati dal Comune con apposito atto)	€. 200,00	€. 500,00
Mantenimento sul suolo pubblico, ovvero mancato ritiro all'interno della proprietà privata o pertinenza, del contenitore domiciliare entro le ore 24 del giorno di raccolta	€. 25,00	€. 200,00
Conferimento dei rifiuti in un contenitore quando il loro volume sia tale da impedirne la chiusura	€. 25,00	€. 200,00
Conferimento di pile esauste, farmaci scaduti o batterie nei contenitori non destinati alla tipologia del rifiuto conferito	€. 50,00	€. 300,00
Conferimenti volti ad inficiare la raccolta differenziata	€. 50,00	€. 300,00
Conferimento in un unico contenitore dei propri rifiuti senza separazione, pur avendo nello stesso punto a disposizione i contenitori per la raccolta differenziata	€. 50,00	€. 300,00
Conferimento di sfalci e ramaglie in contenitori per la raccolta del rifiuto non idonea a riceverlo (es. indifferenziato)	€. 50,00	€. 300,00
Utilizzo di contenitori non conformi o diversi da quelli assegnati	€. 25,00	€. 200,00
Imbrattamento, affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti	€. 100,00	€. 500,00
Distribuzione di volantini in difformità alle previsioni del presente Regolamento	€. 50,00	€. 300,00
Comportamenti che rechino intralcio, ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta a meno di 50 cm dei veicoli ai lati dei contenitori per la raccolta e negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento, fatta salva la rimozione del veicolo qualora se ne presenti la necessità	€. 25,00	€. 250,00

Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati	€. 50,00	€. 300,00
Modifica della posizione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti	€. 200,00	€. 500,00
Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi	€. 25,00	€. 250,00
Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo	€. 100,00	€. 500,00
Combustione di qualunque tipo di rifiuto	€. 50,00	€. 300,00
Esposizione o ritiro dei contenitori di raccolta fuori dai tempi e modalità previsti dal presente regolamento	€. 25,00	€. 250,00
Abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori	€. 50,00	€. 300,00
Conferimento al servizio di raccolta di animali morti	€. 100,00	€. 500,00
Mancata rimozione degli escrementi dei propri animali domestici condotti all'esterno	€. 50,00	€. 300,00
Mancata rimozione degli escrementi dei propri animali domestici condotti all'esterno, se il fatto avviene in giardini pubblici	€. 100,00	€. 500,00
Abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti sul suolo (es. mozziconi di sigaretta, gomme da masticare, carta, fazzoletti ecc...)	€. 25,00	€. 250,00
Versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico, liquidi che rechino lordure, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori	€. 100,00	€. 500,00
Effettuare qualunque operazione di cernita, recupero o rovistamento di qualsiasi materiale conferito comunque al servizio per lo smaltimento	€. 100,00	€. 500,00
Esercitare attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino in convenzione con il Comune	€. 200,00	€. 500,00
Incendiare rifiuti	€. 50,00	€. 300,00
Insudiciare il suolo pubblico	€. 75,00	€. 300,00
Conferimento, per quanto formalmente corretto, da parte di utenti non residenti o non aventi sede legale nel territorio del Comune	€. 75,00	€. 300,00
Utilizzare i cestini portarifiuti in maniera difforme da quanto previsto dal presente Regolamento	€. 25,00	€. 250,00

Presso il centro di raccolta:

Violazione	Importo	
	Minimo	Massimo
Abbandono dei rifiuti all'esterno dei centri e delle aree	€. 100,00	€. 500,00
Conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori	€. 50,00	€. 300,00
Conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui	€. 50,00	€. 300,00

i contenitori sono destinati		
Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati	€. 100,00	€. 500,00
Conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo nell'area servita dall'isola ecologica, salvo diverse disposizioni	€. 75,00	€. 300,00
Conferimento di rifiuti speciali non assimilati provenienti da utenze non domestiche	€. 200,00	€. 500,00
Danneggiamento delle strutture del centro di raccolta	€. 100,00	€. 500,00
Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo	€. 25,00	€. 250,00

- 2) Nel caso di irrogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati al comma 1 del presente articolo; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente la sanzione viene irrogata al responsabile del condominio nella medesima misura indicata al comma 1 del presente articolo.
- 3) E' fatta salva l'adozione di eventuali provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.
- 4) Sono fatti salvi i diritti di terzi o della società di raccolta per il risarcimento di danni subiti causati da conferimenti difformi dalle normative previste dal presente Regolamento.
- 5) Per la violazione delle condizioni di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti da parte della società affidataria si applicano le penalità stabilite dal C.E.C. a favore del Comune per ogni immotivato ritardo o inadempienza, si procede secondo quanto specificatamente previsto dal Capitolato Speciale di Appalto.

CAPO VII – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 71

Osservanza di altre disposizioni

- 1) Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché le norme contenute nel Regolamento di Igiene Urbana e Polizia Urbana.

Art. 72

Danni e risarcimenti

- 1) In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Art. 73

Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

- 1) A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti con esso contrastanti.

Art. 74

Entrata in vigore del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento, viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione. Entra in vigore al termine di seconda pubblicazione della durata di quindici giorni.

**ASSIMILIABILITA'
DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI**

Allegato A) – Criteri qualitativi

I rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco, possono essere assimilati ai rifiuti urbani, fermo restando il rispetto dei criteri generali e dei criteri quantitativi, di cui all'allegato B):

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

- 02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura
- 02 01 03 scarti di tessuti vegetali
- 02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
- 02 01 10 rifiuti metallici
- 02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
- 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
- 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

- 03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
- 03 01 01 scarti di corteccia e sughero
- 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose
- 03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
- 03 03 01 scarti di corteccia e legno
- 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE

- 04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
- 04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

- 07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
- 07 02 13 rifiuti plastici
- 07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
- 07 05 14 rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

- 08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
- 08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

- 12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
- 12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) (l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs. n. 22/1997)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 12 pastiglie per freni, non contenenti amianto.

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14 apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.

16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.

16 06 batterie ed accumulatori

16 06 04 batterie alcaline non contenenti mercurio.

16 06 05 altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 06 stagno

17 04 07 metalli misti 3

18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. n. 254/2003)

- 18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
- 18 01 01 oggetti da taglio, inutilizzati.
- 18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R. n. 254/2003.
- 18 01 09 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose
- 18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
- 18 02 01 oggetti da taglio inutilizzati.
- 18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. n. 254/2003.
- 18 02 08 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

- 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)
- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 02 vetro
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 10 abbigliamento
- 20 01 11 prodotti tessili
- 20 01 25 oli e grassi commestibili
- 20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
- 20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
- 20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose.
- 20 01 39 plastica
- 20 01 40 metallo
- 20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
- 20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
- 20 02 01 rifiuti biodegradabili
- 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
- 20 03 altri rifiuti urbani
- 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
- 20 03 02 rifiuti dei mercati
- 20 03 03 residui della pulizia stradale
- 20 03 07 rifiuti ingombranti
- 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti"

**ASSIMILIABILITA'
DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI**

Allegato B) – Criteri quantitativi

In conformità ai criteri stabiliti dalla Regione sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui all'allegato A) la cui produzione annua di rifiuti non superi le quantità indicate nella sotto riportata tabella di cui:

- a) la prima colonna stabilisce, per ciascuna categoria di attività, i limiti quantitativi totali di rifiuti assimilati sottoposti in modo effettivo e oggettivo alle operazioni di recupero di cui al d.lgs. n. 152/2006.
- b) la seconda colonna, della stessa tabella, individua la quantità massima di rifiuti assimilati, ricompresi nei quantitativi totali indicati nella prima colonna, che possono essere destinati allo smaltimento, rispettivamente da ogni categoria di attività.

Id Codice Norm.	Categorie	Rifiuti assimilati totali sottoposti a recupero	kg/(mq×anno) destinati a smaltimento
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	10	4
2	Cinematografi e teatri	5	2
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	8	3
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	13	4
5	Stabilimenti balneari	7	3
6	Esposizioni, autosaloni	5	2
7	Alberghi con ristorante	20	7
8	Alberghi senza ristorante	16	4
9	Case di cura e riposo	18	8
10	Ospedali	20	9
11	Uffici, agenzie, studi professionali	20	6
12	Banche ed istituti di credito	15	3
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	17	6
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	24	7
15	Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	10	4
16	Banchi di mercato beni durevoli	20	8
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	20	7
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	15	5
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	20	6

20	Attività industriali con capannoni di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento ed ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	15	10
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	15	8
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	100	33
23	Mense, birrerie, amburgherie	100	25
24	Bar, caffè, pasticcerie	80	26
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	30	15
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	28	13
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	100	35
28	Ipermercati di generi misti	40	14
29	Banchi di mercato genere alimentari	80	38
30	Discoteche, night club	20	7
31	Attività agricole (codifica Regione Piemonte): limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali	50	20

ALLEGATO C)

Previsto dall'art. 17 recante "Conferimento differenziato dei rifiuti".

- a) Rifiuti organici;
- b) Carta e cartone (tutti i rifiuti a base prevalentemente cartacea, privati di eventuali parti metalliche e/o plastiche e non contaminati/sporcati da altri materiali, giornali, riviste, libri, agende, quaderni, cartoncini, cartone ondulato, contenitori in tetrapak opportunamente sciacquati, sacchetti per il pane, carta alimentare pulita, confezioni esterne e bugiardini di medicinali, scatole di scarpe, scatole di imballaggio private del polistirolo);
- c) Plastica (bottiglie per l'acqua e bibite, flaconi dei prodotti per casa quali detersivi, cosmetici, prodotti sanitari, vaschette, vasetti yogurt, dessert e panna, polistirolo, sacchetti per la spesa, pellicole ed altri imballaggi in plastica);
- d) Rifiuti ingombranti (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, cucine a gas, congelatori, televisori, materassi, reti per letti, mobili, boiler, biciclette, poltrone, divani, sedie, tavoli, armadietti, scarpiera, monitor, forni, assi da stiro, stendibiancheria, ringhiere);
- e) Pile e batterie (pile e batterie di: elettrodomestici, telefoni, giocattoli, orologi, componenti audio-video portatili);
- f) Farmaci (farmaci e medicinali scaduti, fiale per iniezioni inutilizzate, disinfettanti);
- g) Frazione verde (erba falciata, piccole potature, foglie, piante da appartamento, scarti dell'orto e del giardino);
- h) Vetro (bottiglie sciacquate, bicchieri, cristallo, frammenti ed altri oggetti in vetro che per dimensione possono essere contenuti/entrare nei cassonetti);
- i) Rifiuti elettronici RAEE (grandi e piccoli elettrodomestici, apparecchi informatici, apparecchi di consumo, apparecchi di illuminazione, utensili elettrici ed elettronici, dispositivi medici);
- j) Rifiuti metallici;
- k) Rifiuti pericolosi (olii esausti di origine vegetale e minerale, rifiuti chimici domestici, vernici e solventi, tubi al neon, lampade alogene, lampade fluorescenti);
- l) Indumenti usati (calzature ancora utilizzabili e pulite, cinture e accessori per l'abbigliamento ancora utilizzabili, coperte e biancheria per la casa ancora puliti).

Allegato D)
Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005

- 1) Grandi elettrodomestici
- 2) Piccoli elettrodomestici
- 3) Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
- 4) Apparecchiature di consumo
- 5) Apparecchiature di illuminazione
- 6) Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
- 7) Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
- 8) Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
- 9) Strumenti di monitoraggio e di controllo
- 10) Distributori automatici.

Esempi di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 151/2005

L'elenco è esemplificativo e non esaustivo

1. **Grandi elettrodomestici (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni).**
 - 1.1. Grandi apparecchi di refrigerazione.
 - 1.2. Frigoriferi.
 - 1.3. Congelatori.
 - 1.4. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti.
 - 1.5. Lavatrici.
 - 1.6. Asciugatrici.
 - 1.7. Lavastoviglie.
 - 1.8. Apparecchi per la cottura.
 - 1.9. Stufe elettriche.
 - 1.10. Piastre riscaldanti elettriche.
 - 1.11. Forni a microonde.
 - 1.12. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti.
 - 1.13. Apparecchi elettrici di riscaldamento.
 - 1.14. Radiatori elettrici.
 - 1.15. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani.
 - 1.16. Ventilatori elettrici.
 - 1.17. Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto ministeriale 2 gennaio 2003 del Ministro delle attività produttive.
 - 1.18. Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria.
2. **Piccoli elettrodomestici. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.**
 - 2.1. Aspirapolvere.
 - 2.2. Scope meccaniche.
 - 2.3. Altre apparecchiature per la pulizia.
 - 2.4. Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessuti.
 - 2.5. Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti.
 - 2.6. Tostapane.

- 2.7. Friggitrici.
- 2.8. Frullatori, macinacaffé elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti.
- 2.9. Coltelli elettrici.
- 2.10. Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo.
- 2.11. Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo.
- 2.12. Bilance.

3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi della 151/05 e smi

- 3.1. Trattamento dati centralizzato:
 - 3.1.1. mainframe;
 - 3.1.2. minicomputer;
 - 3.1.3. stampanti.
- 3.2. Informatica individuale:
 - 3.2.1. Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).
 - 3.2.2. Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).
 - 3.2.3. Notebook.
 - 3.2.4. Agende elettroniche.
 - 3.2.5. Stampanti.
 - 3.2.6. Copiatrici.
 - 3.2.7. Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche.
 - 3.2.8. Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici.
 - 3.2.9. Terminali e sistemi utenti.
 - 3.2.10. Fax.
 - 3.2.11. Telex.
 - 3.2.12. Telefoni.
 - 3.2.13. Telefoni pubblici a pagamento.
 - 3.2.14. Telefoni senza filo.
 - 3.2.15. Telefoni cellulari.
 - 3.2.16. Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione.

4. Apparecchiature di consumo. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

- 4.1. Apparecchi radio.
- 4.2. Apparecchi televisivi.
- 4.3. Videocamere.
- 4.4. Videoregistratori.
- 4.5. Registratori hi-fi.
- 4.6. Amplificatori audio.
- 4.7. Strumenti musicali.
- 4.8. Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione.

5. Apparecchiature di illuminazione.

- 5.1. Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
- 5.2. Tubi fluorescenti.

- 5.3. Sorgenti luminose fluorescenti compatte.
- 5.4. Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici.
- 5.5. Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.

6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni).

- 6.1. Trapani.
- 6.2. Seghe.
- 6.3. Macchine per cucire.
- 6.4. Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali.
- 6.5. Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo.
- 6.6. Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo.
- 6.7. Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo.
- 6.8. Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio.

7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport.

- 7.1. Treni elettrici e auto giocattolo.
- 7.2. Consolle di videogiochi portatili.
- 7.3. Videogiochi.
- 7.4. Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.
- 7.5. Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici.
- 7.6. Macchine a gettoni.

8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati).

- 8.1. Apparecchi di radioterapia.
- 8.2. Apparecchi di cardiologia.
- 8.3. Apparecchi di dialisi.
- 8.4. Ventilatori polmonari.
- 8.5. Apparecchi di medicina nucleare.
- 8.6. Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro.
- 8.7. Analizzatori.
- 8.8. Congelatori.
- 8.9. Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità.

9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.

- 9.1. Rivelatori di fumo.
- 9.2. Regolatori di calore.
- 9.3. Termostati.
- 9.4. Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio.
- 9.5. Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra.

10. Distributori automatici.

- 10.1. Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semiautomatica di cibi e di bevande:
 - a) di bevande calde;

- b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine;
 - c) di prodotti solidi.
- 10.2. Distributori automatici di denaro contante.
- 10.3. Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto, ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici.